

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2026
POLIZZA COLLETTIVA - RISCHI AGEVOLATI
N. 10079299100898

Ai sensi del D.Lgs. n° 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale – D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 - Reg. UE n. 2021/2115 art. 119 e Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 - DM n.0690710 del 22/12/2025 (P.G.R.A. 2026)

Società

Bene Assicurazione S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano (MI)
(Cod. ANIA 486 – Cod. IVASS A498S)

Contraente

Condifesa Verona CODIVE 0606A

V.le del Lavoro, 52 – 37135
Verona (VR)

Bene Assicurazioni S.p.A. di seguito indicata Società – prende atto che il Condifesa in indirizzo – di seguito indicato Contraente – ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da: Gelo/brina, Alluvione, Siccità, Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore.

alla copertura assicurativa delle produzioni:

ARBOREE – ERBACEE – STRUTTURE ED IMPIANTI PRODUTTIVI

Degli associati al predetto Condifesa alle condizioni, tariffe, e modalità concordate con la Società nella presente POLIZZA COLLETTIVA che ha effetto dalle ore 12.00 del 3 marzo 2026 e scadenza alle ore 12.00 del 31 dicembre 2026.

La società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Formano parte integrante della presente **Polizza Collettiva**, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare:

- I. Allegato 1 Condizioni di assicurazione Polizza sulle rese Produzioni Vegetali**
- II. Allegato 2 Condizioni di assicurazione Polizza Strutture e impianti produttivi**
- III. Appendice 1 Condizioni Particolari**
- IV. Appendice 2 Accordi e pattuizioni con il Contraente**
- V. Appendice 3 Tariffe**
- VI. Appendice 4 Regolamenti I.V.A.S.S. N. 40 e N. 41**
- VII. Appendice 5 Informativa sul trattamento dei dati personali per fini contrattuali**
- VIII. Appendice 6 Riferimenti Utili**

Condifesa Verona
Il Contraente
Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO 1

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA SULLE RESE PRODUZIONI VEGETALI

GLOSSARIO

Ai seguenti termini del contratto la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

- Anterischio:** danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
- Assicurato:** soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
- Assicurazione:** contratto di assicurazione.
- Attecchimento:** risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
- Azienda agricola:** unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
- Bollettino di campagna:** documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere di constatazione che definitivo.
Il bollettino di campagna/relazione di perizia, se redatto in formato elettronico, deve essere sottoscritto con firma digitale.
- Certificato di assicurazione:** adesione alla Polizza Collettiva che contiene:
- appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, dati catastali (fogli di mappa e particelle) relative alle superfici, espresse in ettari con l'indicazione di quattro decimali, delle partite assicurate;
 - tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative vigenti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04, al Piano di Gestione dei Rischi vigente e relative successive modifiche e integrazioni;
 - dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;
 - indicazione delle avversità assicurate per le quali viene prestata l'assicurazione;
 - valore assicurato per singola partita e totale;
 - attestazione della garanzia assicurativa prestata sottoscritta dall'Agente o dall'intermediario assicurativo, in nome e per conto della Società;
 - franchigie applicate, distinte per avversità, e l'eventuale soglia di danno; in caso di franchigia scalare l'indicazione della franchigia minima in scalarità per singola garanzia (del danno combinato se ne terrà comunque conto in sede di liquidazione);

- tariffa applicata per ogni avversità e totale;
- importo del premio per ogni avversità e totale;
- dichiarazione di porre a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
- dichiarazione che i valori delle produzioni assicurate. Eventuali altri dati resi necessari e/o obbligatori del vigente PGRA e sue successive modifiche sono quelli realmente ottenibili dagli appezzamenti;
- dichiarazione con la quale l'assicurato attesta di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune posta in copertura;
- disponibilità di impianti di irrigazione e di impianti di difesa attiva;
- attestazione della titolarità del Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- indicazione della presenza o meno di polizze non agevolate e polizze integrative individuali con indicazione del numero, per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata che deve essere convalidato dal Contraente.

Coltura irrigua:	coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
Contraente:	soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
Convalida:	conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
Emergenza:	spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Fase fenologica:	specifico stadio del ciclo vitale di una coltura.
Firma Digitale:	Particolare firma disciplinata dalla normativa vigente in materia di documentazione informatica e firme elettroniche, ivi incluso il Decreto Legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), il DPCM 22 febbraio 2013 e il Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS).
Franchigia:	centesime parti del risultato della produzione risarcibile in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'indennizzo.
Impianti di difesa attiva:	impianti atti alla riduzione dell'impatto delle avversità sulle colture quali per esempio reti antigrandine e impianti antibrina.
Imprenditore agricolo:	persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni ai sensi dell'art.9 del Reg. UE 1307/2013.
Indennizzo:	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario:	agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
Irrigazione:	pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti

nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

Limite di indennizzo: percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

Notifica: comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con posta elettronica certificata, lettera raccomandata. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate ed eventuale presenza di certificati integrativi non agevolati.

P.G.R.A.: Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura emesso con decreto dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in base alle leggi vigenti.

PIANO DI GESTIONE

INDIVIDUALE DEL RISCHIO: elaborato nell'ambito del SGR sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative.

Partita: porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.

PEC: Posta Elettronica Certificata. Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).

Perito: professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato dalla Società alla rilevazione dei danni.

Polizza collettiva: documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

Polizza riepilogativa: documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in base ai certificati di assicurazione stipulati e contenente il computo del premio.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prezzo di assicurazione: prezzo da applicare alle produzioni che, moltiplicato per la quantità assicurata, determina il valore assicurato. I prezzi vengono stabiliti fra la Società e il Contraente e devono rispettare eventuali limiti decretati dal Masaf.

Prodotto: singole specie o sottospecie botaniche come definite nel P.G.R.A.

Resa assicurata: produzione aziendale ordinaria o a quella ottenibile nell'anno, in base alle dichiarazioni dell'Assicurato.

Scoperto:	percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Semina:	avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
Sinistro:	verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
Soglia:	limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel P.G.R.A. vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva, la soglia è calcolata ed applicata separatamente.
Standard Value:	valori unitari standard per prodotti e ambiti geografici (comunale\provinciale, regionale o nazionale) basati sulla componente produttiva (resa) e sulla componente prezzo. La componente prezzo è basata su dati medi aggiornati con cadenza annuale. Così come previsto dal P.G.R.A. vigente.
Trapianto:	messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
Varietà:	insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

GLOSSARIO EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **eccesso di pioggia** e **siccità** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per **tutti gli eventi assicurati**, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue, la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CATASTROFALI

Alluvione:	calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Brina:	congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe
Gelo:	abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe
Siccità:	condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

Eccesso di neve:	precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
-------------------------	--

- Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Grandine:** acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
- Vento forte:** fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o dal prodotto assicurato e/o dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ACCESSORIE

- Colpo di sole:** incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi, che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti negativi sulla produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Ondata di calore:** periodo di tempo prolungato, almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura raggiunga e/o superi i 40° C e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Sbalzo termico:** variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori allo 0°, nell’arco di tre ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell’ambito delle otto ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purché la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Vento caldo:** Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

DATI AGROMETEREOLÓGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da Radar Meteo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'**art. 18 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"**.

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente se già liquidata.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO RIPORTATE NELLE CONDIZIONI SPECIALI

DEFINIZIONI DRUPACEE – POMACEE – ACTINIDIA

Agli effetti della determinazione del danno di qualità, alle tabelle previste nelle condizioni speciali di assicurazione sono attribuiti i seguenti valori:

A. LESIONE

Per lesione si intende qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate.

- **MINIMA** è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.
- **LIEVE** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.
- **MEDIA** è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.
- **NOTEVOLE** è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7 e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

NOTA BENE:

1. Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
2. Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B. FREQUENZA DELLE LESIONI

	DRUPACEE e ACTINIDIA		POMACEE	
Definizioni	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C. ONDULAZIONE

Per ondulazione si intende il fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

- **TRACCIA** è determinata da non più di una lesione lieve;
- **LIEVE** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

- **MEDIA** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
- **NOTEVOLE** la superficie interessata del fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D. DEFORMAZIONE

Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

- **LIEVE** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- **MEDIA** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **GRAVE** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E. FRUTTO DISTRUTTO

Per frutto distrutto si intende quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'**art.11- Esclusioni** - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da eventi assicurati.

F. LESIONE RIPARATA

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI - OLIVE

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

- A.** incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- B.** incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- C.** incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo.

Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:

- **qualche**: da 1 a 3 incisioni;
- **più**: da 4 a 7 incisioni;
- **numerosa**: oltre 7 incisioni.

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto, i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi, il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'**art. 11 - Esclusioni** - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

DEFINIZIONI MELOGRANI

A. LESIONE

Per lesione si intende qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia.

- **MINIMA**: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità compresa tra i 3 mm e 7 mm.
- **NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino ai 12 mm.

B. INCISIONI

LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo (fino al 20%); **MEDIE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo (fino al 50%); **PROFONDE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2° metà del mesocarpo (oltre il 50%).

C. FREQUENZA

	Lesioni	Lesioni	Incisioni	Incisioni
QUALCHE	Fino a 7	Fino a 7	Fino a 4	Fino a 4
PIU'	Da 8 a 12	Da 8 a 12	Da 5 a 8	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 12	Oltre 12	Oltre 8	Oltre 8

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Le avversità e le relative modalità di ammissione all'assicurazione agevolata sono quelle previste annualmente dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.A. 2026).

La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'allegato 1 - punto 1.1 del P.G.R.A. in base alle tipologie di polizze di seguito indicate:

G9 – Tipologia A - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali, delle avversità di frequenza e delle avversità accessorie di cui al paragrafo 2.5.1 punto a) del P.G.R.A. 2026;

G6 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui al paragrafo 2.5.1 punto b) del P.G.R.A. 2026;

G5 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e due avversità di frequenza (grandine e vento forte) di cui al paragrafo 2.5.1 punto b) del P.G.R.A. 2026;

G4 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e una avversità di frequenza (grandine) di cui al paragrafo 2.5.1 punto b) del P.G.R.A. 2026;

G3 – Tipologia C - Polizze che coprono tre avversità elencate all'Allegato 1, punto 1.2.2.1 del P.G.R.A. 2026 (avversità frequenza) al paragrafo 2.5.1 punto c) del P.G.R.A. 2026;

G2 – Tipologia C - Polizze che coprono due avversità (grandine e vento forte) elencate all'Allegato 1, punto 1.2.2.1 del P.G.R.A. 2026 (avversità frequenza) al paragrafo 2.5.1 punto c) del P.G.R.A. 2026;

G1 – Tipologia C - Polizze che coprono l'avversità grandine) al paragrafo 2.5.1 punto c) del P.G.R.A. 2026;

È consentita la sottoscrizione di tipologie di polizza **G1, G9 e G6** per tutti i prodotti.

È consentita la sottoscrizione di tipologia di polizze **G5 e G4** per i seguenti prodotti: frumento e altri cereali minori, mais, riso, oleaginose, actinidia, mele, pere, uva da vino e da tavola.

È consentita la sottoscrizione di tipologia di polizze **G3, e G2** per tutti i prodotti ad esclusione di: piccoli frutti e prodotti da seme a scapo fiorale come da tabella riportata all'art. 13 punto 1.d).

Art. 2 Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

1. per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione;
2. per alluvione, sbalzo termico, eccesso di pioggia, eccesso di neve e colpo di sole dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica;

3. per il gelo/brina dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica;
4. per vento caldo, siccità e ondata di calore dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

Limitatamente ai prodotti di secondo raccolto seminati in successione ad altra coltura, la garanzia per ogni singolo certificato decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali e fermi i giorni di carenza contrattuale indicati per evento ai punti 1), 2), 3) e 4) anziché dalla data di notifica a partire dalla data di semina e/o di trapianto riportata nel certificato di assicurazione.

La notifica è la comunicazione della sottoscrizione del certificato di assicurazione, a cura dell'Intermediario alla Società e al Contraente, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, o posta elettronica certificata.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nel certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio.

La sottoscrizione del certificato potrà avvenire con le seguenti modalità:

- Attraverso l'utilizzo di firma digitale secondo le procedure delineate dall'Intermediario su direttiva della Compagnia
- Con firma autografa.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia assicurativa - **per tutte le avversità** - cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 20 novembre**, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

Art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Il contraente o l'assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che comporti un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato, indicando gli estremi della variazione intervenuta. La Società si riserva di accettare o meno il nuovo rischio, dando comunicazione scritta.

Art. 4 Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 Foro competente e rinvio alle norme di legge

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza di parte attrice nel caso in cui questa sia una persona fisica oppure, in ogni altro caso, quello della sede della Società.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 Oggetto della garanzia

La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 102/04, per ciascun prodotto assicurato è obbligatoria la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno dello stesso comune.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Art. 8 Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato nei limiti massimi concordati per le medesime produzioni dal Condifesa di riferimento provinciale.

Art. 9 Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 10 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato

L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è, inoltre, conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

Art. 11 Esclusioni

Oltre a quanto previsto dalla Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a. danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- b. danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- c. danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- d. danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e. danni causati da incendio;
- f. danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- g. danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h. danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i. danni conseguenti a fitopatie;
- j. danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k. danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

- l. danni conseguenti a non puntuale raccolta, del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
 - m. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
 - n. produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE, ove previste.
- Sono, altresì, esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

Art. 12 Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo

È ammesso sottoscrivere certificati di assicurazione per i quali il diritto all'indennizzo, riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune, è subordinato al raggiungimento di una percentuale minima di danno che risulti maggiore del **20%** del valore assicurato.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il raggiungimento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal certificato di assicurazione secondo quanto disposto al successivo **art. 13 – Franchigia**.

In caso di sinistro, è fatto obbligo per l'Assicurato, qualora la produzione assicurata per singolo comune risulti assicurata anche con altre Società, darne avviso a tutti gli Assicuratori.

Ai fini del superamento della soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, si farà riferimento al totale complessivo della produzione assicurata in un medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altre Società.

Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.

È possibile integrare le prestazioni del contratto, per rendere indennizzabili i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, sottoscrivendo un'ulteriore polizza che opera alle stesse condizioni del presente prodotto, ma solo per i danni che ricadono tra la Franchigia e la Soglia, e che non può beneficiare del contributo pubblico sul pagamento del premio secondo quanto previsto dal vigente PGRA.

Art. 13 Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione dell'aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato e fermi eventuali limiti di indennizzo e scoperto previsti al successivo **art. 14 Limite di indennizzo e Scoperto**.

1. Avversità grandine e vento forte

Al verificarsi di danni causati da grandine e/o vento forte, in forma singola o fra loro combinata, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, **con l'applicazione di una franchigia minima pari al 20%, a valere per entrambe le avversità**, ad eccezione dei prodotti di seguito indicati per i quali la franchigia, è così fissata:

- a. **franchigia grandine e vento forte pari al 10% per** uva da vino;
- b. **franchigia grandine pari al 10% e vento forte pari al 15%** per frumento e altri cereali minori, mais, soia, colza, sorgo, riso;
- c. **franchigia grandine e vento forte pari al 15%** per pomodoro, girasole, erba medica foraggio, erbai diversi, colture erbacee da biomassa, prato, prato pascolo, olive e frutta (a eccezione di albicocche, ciliegie, fico, fico d'india, melograno, susine e pistacchio) e uva da tavola;
- d. **franchigia pari al 30%** per i prodotti da seme a scapo fiorale (come da tabella sotto riportata).

Tabella prodotti da seme a scapo fiorale

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
015	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	025	SALVIA DA SEME	036	VECCIA SEME
037	ERBA MEDICA SEME	038	SULLA SEME	039	TRIFOGLIO SEME
041	BIETOLA ROSSA SEME	042	CAROTA SEME	043	CAVOLO DA SEME

044	CAVOLO DA VERZA-CAPPUCCIO SEME	045	CIPOLLA SEME	046	INSALATA SEME
047	PORRO SEME	048	PREZZEMOLO SEME	049	RAPE SEME
050	RAVANELLO SEME	051	SEDANO SEME	052	SPINACIO SEME
102	BUNCHING ONION SEME	110	CORIANDOLO SEME	112	FINOCCHIO SEME
120	INDIVIA SEME	135	CANAPA DA SEME	148	LOIETTO SEME
185	CAVOLIORE SEME	196	CETRIOLO SEME	202	ANETO SEME
214	ZUCCHINE SEME	218	LATTUGA SEME	375	ANICE STELLATO DA SEME
385	BARBABIETOLA DA FORAGGIO SEME	382	CRESCIONE DA SEME	402	AGLIO DA SEME
409	CARDO DA SEME	447	SCALOGNO DA SEME	520	RADICCHIO SEME
522	CICORIA SEME	970	RUCOLA SEME	971	BIETOLA COSTA SEME
972	BASILICO DA SEME				

Limitatamente alle avversità Grandine e Vento Forte sono ammesse le seguenti franchigie opzionali:

- per i prodotti a franchigia minima 20%, opzione della franchigia del 30%;
- per i prodotti a franchigia minima 15%, opzione della franchigia del 20% o 30%;
- per i prodotti a franchigia minima 10%, opzione della franchigia 15%, 20% o 30%.

2. Altre avversità

2.a Al verificarsi di danni, in forma singola o fra loro combinata, causati da una o più delle seguenti avversità: **eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole, sbalzo termico, vento caldo e ondata di calore** la franchigia è fissa come segue:

- **30%** per tutti i prodotti

2.b Al verificarsi di danni, in forma singola o fra loro combinata, causati da una o più delle avversità **gelo/brina, alluvione, siccità**, la franchigia è fissa come segue:

- **40%** per tutti i prodotti

3. Danni combinati

a) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE e almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2.a si applicheranno le seguenti franchigie:

- 3.a.1 la franchigia applicata per tutti i prodotti sarà pari al 30% in caso di danni da Grandine e/o Vento Forte inferiori o uguali alla metà del danno complessivo.
- 3.a.2 la franchigia applicata per tutti i prodotti sarà pari al 20% in caso di danni Grandine e/o vento Forte superiori alla metà del danno complessivo.

b) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE, e almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2.b si applicheranno le seguenti franchigie:

- 3.b.1 Per danni complessivi pari o inferiori a 40 punti, con almeno 10 punti di avversità di frequenza, si applica una franchigia del 30%; nel caso in cui il danno da altre avversità, diverse dalle catastrofali non superasse tale soglia, la franchigia è da intendersi 40%
- 3.b.2 Per danni complessivi superiori a 40 punti, si applica una franchigia pari alla somma dei danni relativi alle garanzie catastrofali, con un minimo di 30% e un massimo di 40%.

- c) Il calcolo della franchigia riportato al punto b) si applica anche nel caso di danni in cui alle avversità grandine e/o vento forte combinate con le avversità catastrofali si aggiungano danni da avversità accessorie che, in questo caso specifico, vengono equiparate, a livello di franchigia, alle avversità catastrofali.
- d) In caso di danni combinati fra le avversità a fr. 30% con le avversità catastrofali a franchigia 40% la franchigia da applicare è sempre 40%.
- e) In caso di danni combinati tra GR e VF aventi franchigie diverse, la franchigia applicata sarà sempre la maggiore.

Art. 14 Limite di indennizzo e scoperto

1. Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita in garanzia così come di seguito indicato.

Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sé stanti.

I seguenti limiti di indennizzo sono applicati in sede di calcolo dell'indennizzo al netto della franchigia contrattuale, e dell'eventuale scoperto, e verranno applicati all'intero indennizzo secondo quanto indicato di seguito:

- a) per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinate tra loro:
 - **80% al lordo della franchigia**
- b) per danni da: Grandine e/o Vento forte combinati con Gelo-brina, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico:
 - **80% al lordo della franchigia**
- c) **Limite 80% al netto di franchigia** per i danni causati esclusivamente da Grandine e/o Vento Forte in forma singola o associata tra loro

2. Scoperto

- Per le produzioni protette da impianti di difesa attiva (Reti Antigrandine e/o Impianti Antibrina) verrà applicato all'intero indennizzo, e per partita assicurata, uno scoperto pari al 20% relativamente:
 - all'avversità GELO e BRINA;
 - all'avversità GRANDINE che si verifica nel periodo che le reti non sono stese e/o nei 5 giorni antecedenti la raccolta.

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto di franchigia contrattuale. Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

In caso di danni combinati con altre avversità assicurate, lo scoperto, sarà applicato qualora il danno da GRANDINE e/o da GELO E BRINA sia uguale o superiore al 50% del danno complessivo.
- Per le varietà di riso appartenenti al gruppo INDICA, come individuate e specificatamente elencate all'Art. 102 - Varietà di riso gruppo INDICA, a decorrere dal **1° settembre 2026** la liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata applicando uno scoperto pari al **10%**. Tale scoperto sarà applicato sull'importo indennizzabile determinato al netto della franchigia contrattuale prevista e disciplinata dall'Art. 13 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 15 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della **lettera a) dell'art.18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -**, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 16 Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia dichiarata dall'Assicurato.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti commi.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi certificati d'assicurazione, di cui ne formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 17 Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura il certificato di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione:

"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato/trapiantato il _____"

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del certificato, dandone comunicazione all'Intermediario a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro e non oltre il 20 luglio.

Art. 18 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnato il certificato di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b. dichiarare se intende richiedere la perizia o, limitatamente alla garanzia **Grandine**, segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a).
- c. eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d. non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- e. mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall'**art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia, per l'avversità grandine, fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce.

Art. 19 Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 20 Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 21 Mandato del perito

Il perito di cui all'**art. 20 - Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a. accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b. controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'**art. 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c. accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
- d. accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e. accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f. accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- g. accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Art. 22 Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture. Il perito potrà redigere un apposito documento o un bollettino di campagna di constatazione che dovrà essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a. il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 21 - Mandato del perito, punto b)** e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b. al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'**art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'**art. 13 - Franchigia** -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all'**art. 14 - Limite di indennizzo e Scoperto**.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione se la resa del prodotto assicurato, è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 24 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'**art. 24 - Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 23 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. presso terraSicura** - Via Luigi Settembrini,3 - 37123 Verona - e il Contraente a mezzo posta elettronica certificata.

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree e tabacco, il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.

Per i prodotti Agrumi, Frutta, Olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'**art. 20 - Modalità per la rilevazione del danno**, secondo le norme di cui all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. presso terraSicura** - Via Luigi Settembrini,3 - 37123 Verona - e al Contraente a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 24 Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta tramite telegramma alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. presso terraSicura** - Via Luigi Settembrini,3 - 37123 Verona (VR) - o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it, - entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all'**art. 20 - Modalità per la rilevazione del danno**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

Art. 25 Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

Art. 26 Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto

dall'**art. 4 – Rettifiche**. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 27 Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura o con la stessa e l'Assicurato ne faccia richiesta alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. presso terraSicura** - Via Luigi Settembrini,3 - 37123 Verona (VR) - o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it, - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni - esclusi i festivi - dal ricevimento, indicare il pro cento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'**art. 12 - Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 28 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sul certificato di assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 29 Mancata convalida e/o ammissione al contributo pubblico del certificato di assicurazione

Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso, per qualsiasi causa, totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata, avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato e che quest'ultimo si impegna fin d'ora a corrispondere alla Società.

Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nella Polizza Collettiva.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 31 Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile relativo a un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata a causa delle seguenti avversità:

- **grandine:** per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;
- **vento forte:** per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato e/o dell'abbattimento delle piante in generale;
- **eccesso di neve:** per i soli effetti meccanici sulla pianta o parte di essa con compromissione della produzione;
- **eccesso di pioggia:** per gli effetti provocati dall'asfissia radicale e dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi riproduttivi. Per tutte le specie **frutticole, ad eccezione del prodotto ciliegie e fragole**, la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza che avvengono nei venti giorni antecedenti alla maturazione di raccolta del prodotto;
- **gelo, brina:** per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, morte di gemme e fiori, alterazioni della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi, formazioni di cristalli di ghiaccio nei tessuti cellulari;
- **siccità:** per mancata resa produttiva dovuta alla diminuzione del contenuto idrico del terreno;
- **alluvione:** per mancata resa produttiva dovuta ad asfissia o sradicamento parziale o totale del prodotto;
- **colpo di sole, vento caldo e ondata di calore:** per i soli effetti negativi diretti scottature, lesioni, e alterazioni dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, degli organi riproduttivi e in genere della pianta, avvizzimenti;
- **sbalzo termico:** per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, alterazioni della fisiologia della pianta tali da provocare una diminuzione della produzione.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Art. 32 Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa e comunque entro il limite stabilito dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Art. 33 Impianti di difesa attiva

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti con reti antigrandine (sono esclusi gli impianti monofilare) sono compresi in garanzia anche;
- i danni provocati da grandine al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono, altresì, compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

PRODOTTO FRUTTA

Art. 34 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio:

- dalla schiusa delle gemme per il prodotto actinidia;
- dall'allegagione per le altre specie ad eccezione dell'avversità eccesso di pioggia che ha inizio dalla fioritura.

Limitatamente alla avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

La garanzia dell'actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. La garanzia cessa comunque secondo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**.

Per il prodotto ciliegie, a integrazione di quanto riportato alla **lettera L)** dell'**art. 11- Esclusioni** -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 35 Prodotti Precoci

Per prodotti precoci si intendono:

- per Albicocche precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Kioto o San Castrese;
- per Pesche e Nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven;
- per Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia D'oro;
- per Pere Precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William;
- melograni Precoci: Acco, Mollar de Elche e similari.

Art. 36 Impianti di difesa attiva – Reti Antigrandine

Per le produzioni FRUTTICOLE coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura e limitatamente ai certificati sottoscritti con le tipologie di polizza G1, G2 e G3, la garanzia grandine, a scelta dell'Assicurato ed a parziale rettifica a quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - cessa alle ore 12.00 del **15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l'actinidia**.

Per le produzioni frutticole sotto rete di cui al comma precedente, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, la copertura assicurativa riferita all'avversità grandine si intende estesa sino alla fase di maturazione di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**. In questo caso il valore assicurato in garanzia non potrà in alcun modo risultare superiore all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta dell'opzione di cui al 1° comma da parte dell'Assicurato deve essere indicata sul certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

A parziale rettifica a quanto previsto all'art.16 - **Riduzione del prodotto assicurato e del premio** - per la garanzia grandine con cessazione della garanzia alle date riportate al 1° comma è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda sia presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

Art. 37 Condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI:	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile
DRUPACEE-ACTINIDIA:	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 38 Danno di Qualità

a) Tabelle per ACTINIDIA, ALBICOCCHIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE

Per i prodotti di seguito indicati dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono ed in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul certificato di assicurazione:

TIPOLOGIA DI POLIZZA G1, G2 e G3 (Tipo C del P.G.R.A.) per tutti i prodotti indicati

TIPOLOGIA DI POLIZZA G4 e G5 (Tipo B del P.G.R.A.) per actinidia – mele e pere (per le avversità Gr e VF) – riferimento alla sola tabella di qualità "B"

ACTINIDIA

		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	60	65

d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale.	80	85
e)	Numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie non riparate, deformazione grave.	90	90

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. La singola lesione lieve è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

ALBICOCCHIE, NETTARINE, PESCHE E SUSINE

		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq).	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq)	40	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq)	70	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave;	90	90

MELE

		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	40	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	70	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90	90

PERE

		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	25	35

c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale.	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale.	80	80
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90	90

CACHI E FICHI

		% danno di Qualità
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale.	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale.	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale.	75
e)	Ammaccature gravi con diffusi annerimento sottostante e/o incisione profonda al mesocarpo.	90

Per i prodotti sopra riportati il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

TIPOLOGIA DI POLIZZA G9 e G6 (Tipo A e B del P.G.R.A.) – Tutti Prodotti indicati
TIPOLOGIA DI POLIZZA G4 e G5 (Tipo B del P.G.R.A.) Per actinidia – mele e pere (solo per la garanzia GB)

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:	40

	• 4 cm² di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm² per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	85 80*

N.B. 1: per le drupacee, cachi e fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CILIEGIE

TIPOLOGIA DI POLIZZA G3, G2 e G1 (Tipo C del P.G.R.A.)

		% danno di qualità
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale.	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale.	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cmq di superficie totale.	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cmq di superficie totale.	70
e)	Numerose lesioni medie, più o numerose lesioni notevoli, più o numerose lesioni lievi non riparate, lesioni medie o notevoli non riparate, deformazione grave.	90

TIPOLOGIA DI POLIZZA G9 e G6 (Tipo A e B del P.G.R.A.)

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; • 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);	0

	• rugginosità lieve; • 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; • 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • rugginosità media; cinghiatura lieve e media; • 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	40
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO MELOGRANO

Art. 39 Decorrenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, per il prodotto Melograno decorre dal 5 giugno per le varietà precoci e dal 1° luglio per le varietà tardive. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta. La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato, incisioni all'epicarpo	0
b)	Più lesioni medie all'epicarpo, più incisioni lievi all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli)	30
c)	Numerose lesioni e incisioni medie all'epicarpo, numerose incisioni medie all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni medie	60
d)	Profonde incisioni all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni gravi	80

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati, frutti abbattuti e/o distrutti

PRODOTTO PICCOLI FRUTTI

Art. 40 Operatività della garanzia

PRODOTTO, LAMPONE, MIRTILLO, MORE, RIBES, UVA SPINA

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel.

Le reti e i teli devono essere stesi dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa. L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 41 Danno di qualità per il prodotto piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianche non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	25
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90

FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 42 A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicata, in polizza, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifuorente).

Per la specie che prevede il tipo di fioritura rifuorente deve essere assicurata l'intera produzione ottenibile.

Art. 43 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

		% danno di Qualità
a)	Illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60

Sono considerati persi i frutti con lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti.

PRODOTTO FICO D'INDIA

Art. 44 Decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - per il prodotto Fico d'india varietà Bastardone la garanzia **grandine** cessa alle ore 12.00 del 5 dicembre.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Descrizione	% danno di Qualità
a) Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato, incisioni all'epicarpo	0
b) Incisioni lievi al mesocarpo	25
c) Incisioni medie al mesocarpo	40
d) Incisioni profonde al mesocarpo	70
e) Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti.	90

PRODOTTO FRUTTA IN GUSCIO

Art. 45 Condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4° anno	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 46 Oggetto della garanzia

La Società indennizza il danno di quantità causato dalle avversità assicurate nonché il danno di qualità limitatamente all'avversità grandine così come di seguito indicato. La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità – limitatamente ai danni provocati dall'avversità grandine – verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

MANDORLE, NOCI E NOCCIOLE

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

Sono considerati persi i frutti con embrione distrutto o non suscettibile di ulteriore utilizzazione o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, frutto caduto per effetto meccanico. I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

In deroga a quanto previsto nelle DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI per l'evento **eccesso di pioggia**:

- gli effetti devono essere riscontrati, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale, insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- la garanzia è limitata unicamente agli effetti causati da asfissia radicale tali da causare la compromissione della vitalità della pianta oppure la morte della pianta stessa.

Limitatamente al prodotto **NOCI** e a parziale deroga dell'**art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** – la garanzia **vento forte** cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 5 settembre per tutte le varietà ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12.00 del 15 settembre.

PRODOTTO PISTACCHIO

Art. 47 La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** –, ha inizio a partire dal 5 maggio e comunque ad avvenuta allegagione e termina alle ore 12.00 del:

- **20 Agosto per la garanzia Vento Forte;**
- **20 Settembre tutte le altre garanzie assicurate.**

A parziale modifica e integrazione dell'**art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato** – i quantitativi di prodotto da assicurare non possono superare i 12 q.li\ha. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportate nella seguente tabella:

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Illesi;	0
b)	Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	10
c)	Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso	30
d)	Più lesioni all'endocarpo e/o alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica	50
e)	Lieve lesione al seme (parte edule)	75
f)	Più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme; grave deformazione, con formazione di essudato gommoso.	90

Per i danni conseguenti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto al fine di verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

PRODOTTO OLIVE

Art. 48 La garanzia grandine fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12.00 del 30 novembre per le olive da olio. La garanzia vento forte ha inizio dall'allegagione e cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre per entrambe le destinazioni d'uso.

OLIVE DA OLIO

Art. 49 La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Illese; segni di percossa; ondulado	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d)	Lesioni profonde al mesocarpo	60
e)	lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate	90

OLIVE DA TAVOLA

Art. 50 La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Illese; segni di percossa; ondulado	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	60
d)	lesioni che raggiungono l'endocarpo	90

PRODOTTO UVA

Art. 51 Decorrenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dalla schiusa delle gemme.

UVA DA VINO

DEFINIZIONI VARIETÀ

La cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 52 Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile

3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 53 Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - condizioni di operatività della garanzia

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona e in ogni caso la garanzia termina cinque giorni dopo l'apertura ufficiale della Cantina di riferimento.

Nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica culturale "pulitura del grappolo", cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo, posta elettronica certificata o raccomandata almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Art. 54 Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

A parziale modifica dell'**art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a)**, l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. presso terraSicura** - Via Luigi Settembrini,3 - 37123 Verona (VR) - o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it, - entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

Art. 55 Tabelle di qualità

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità valutata per differenza tra il risultato della produzione risarcibile così come indicato all'**art.22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - lettera a)**, e la produzione ottenibile.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, per le avversità **grandine ed eccesso di pioggia** il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo, verrà determinato considerando la riduzione del valore intrinseco degli acini.

Per l'avversità **Grandine** verrà applicata, sul prodotto residuo, una maggiorazione al danno quanti\qualitativo di cui al comma precedente in base ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Certificati sottoscritti con tipologia di polizza G3, G2, G1, G4 e G5 (tipo C e B del P.G.R.A.)

UVA DA VINO (cod. 002B000)

TABELLA B

Percentuale perdita Quanti\Qualitativa	10	20	30	40	50	60	70	>80
Coefficiente di maggiorazione sul prodotto residuo	4,5	10,5	15	22,5	30	45	60	75

Per i coefficienti non riportati in tabella si opera per interpolazione.

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati dalla formazione dell'acino

Certificati sottoscritti con la tipologia di polizza G1, G2, G3 (tipo C e B del P.G.R.A.), G9 e G6, (tipo A e B del P.G.R.A.)

UVA DA VINO (cod. 002C000)

TABELLA C

Percentuale perdita Quanti\Qualitativa	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di maggiorazione sul prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

Per i coefficienti non riportati in tabella si opera per interpolazione.

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati dalla formazione dell'acino

UVA DA TAVOLA

Art. 56 Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 57 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento uguale all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

Art. 58 Fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione **della sola garanzia grandine** è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 59 Uva da tavola coperta con teli di plastica – uva da tavola sotto rete antigrandine

Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul certificato di assicurazione, la garanzia grandine cessa come di seguito indicato:

- **con teli di plastica** - la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre. Per gli impianti di uva da tavola ubicati nella regione Sicilia e **limitatamente alla sola garanzia grandine** la garanzia cessa alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Per gli impianti di **uva da tavola sotto rete antigrandine**, la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante

PRODOTTI ERBACEI

Art. 60 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento

avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, del mais, del riso e della soia, sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 20 novembre. Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, per le colture da seme che prevedono la semina/trapianto in epoche differenti delle due linee da incrociare, la garanzia ha inizio dopo l'emergenza/attecchimento della linea messa a dimora per ultima.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco), e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti, la soglia minima di danno è calcolata sul valore dell'intero ciclo produttivo.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia **grandine** è prorogata di altri 7 (sette) giorni a partire dalla data del taglio o dall'estirpazione.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. presso terraSicura** - Via Luigi Settembrini,3 - 37123 Verona (VR) - o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it, e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Art. 61 Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza. Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue, la perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 62 Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto**, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 - Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività). In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

A parziale deroga e ad integrazione di quanto previsto all'**art. 60 - Decorrenza e cessazione della garanzia** per le colture da seme che prevedono la semina/trapianto in epoche differenti delle due linee da incrociare, in caso di danni particolari alla prima linea senza che vi sia stata l'emergenza/attecchimento della seconda linea, si riconoscerà un

indennizzo che vada a coprire le spese di risemina/ritrapianto fino ad un massimo del 25% del valore assicurato.

Art. 63 Per i prodotti **FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI** deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Art. 64 Per i prodotti **ORTICOLI**: piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSÌ: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'**art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. presso terraSicura** - Via Luigi Settembrini,3 - 37123 Verona (VR) - o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it, entro le 24 ore successive.

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Art. 65 Oggetto dell'assicurazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione all'epoca del sinistro e ai seguenti coefficienti sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

Tab. A	Tabella liquidazione Barbabetola da Zucchero					Avversità Grandine			
Data del sinistro	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
		COEFFICIENTE DI DANNO							
Prima decade di Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
Seconda decade di Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
Terza decade di Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Prima decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Seconda decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Terza decade di Luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8
Prima decade di Agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5
Seconda decade di Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
Terza decade di Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI

Art. 66 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

La garanzia vento forte cessa per i cereali all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico. Qualora il prodotto abbia superato il predetto stadio vegetativo e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h - 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Per i certificati redatti a partita unica, in caso di sinistro, il Perito provvederà alla valutazione e quantificazione del danno suddividendo detta partita in più sotto partite con

una superficie minima di cinque ettari, in base ai territori omogenei e ai confini naturali, con franchigia contrattuale e limiti di indennizzo applicate alle singole sotto partite.

Art. 67 Danno di Qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità, unicamente per il danno da Grandine verrà calcolato sul prodotto residuo in base alla seguente tabella:

TABELLA B

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

La garanzia qualità si applica per danni relativi agli eventi grandinigeni accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Per le tipologie di polizza G1, G2 e G3 (Tipo C del P.G.R.A.), e limitatamente ai prodotti indicati nella tabella sottostante, il danno di qualità verrà riconosciuto in forma opzionale per singolo Assicurato e se è stato pagato il relativo sovrappremio.

Cod Prodotto	Prodotto	Cod Prodotto	Prodotto
001B000	FRUMENTO	016B000	ORZO (SEME)
901B000	FRUMENTO DURO	M52B000	ORZO DA SEME IBRIDO
146B000	FRUMENTO DURO (SEME)	501B000	SEGALE
453B000	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	183B000	SEGALE (SEME)
425B000	FRUMENTO POLONICO DA SEME	301B000	TRITICALE
147B000	FRUMENTO TENERO (SEME)	307B000	TRITICALE DA SEME
601B000	ORZO		

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 68 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zollame e, fermo quanto previsto all'**art.**

2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, cessa alle ore 12.00 del:

PER I PRODOTTI CETRIOLI E ZUCCHINE:

15 settembre per l'Italia Settentrionale
15 ottobre per l'Italia Centrale
30 novembre per l'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna

PER PRODOTTO ZUCCHE

20 ottobre per l'Italia Settentrionale
30 ottobre per l'Italia Centrale
30 novembre per l'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna

La scadenza del 30 novembre indicata al comma precedente, si riferisce esclusivamente alla cessazione della garanzia della sola avversità grandine.

Art. 69 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno di Qualità
a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo	0
b) Plurime incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; frutti distrutti.

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 70 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

- 120° giorno dalla data di trapianto e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 15 settembre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 110° giorno dalla data di trapianto e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre per l'Italia Meridionale e Insulare

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata, e-mail o posta elettronica certificata alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. presso terraSicura** - Via Luigi Settembrini,3 - 37123 Verona. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** -.

Art. 71 Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 72 Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

COCOMERI (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e MELONI:

	% danno di Qualità
a) Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo	0
b) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
c) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
d) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti. (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

COCOMERI varietà Sugar Baby e simili:

	% danno di Qualità
a) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo	0
b) Incisioni all'epicarpo	10

c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti. (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO COLZA, SOIA E GIRASOLE

Art. 73 Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre dall'emergenza.

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, relativamente al prodotto girasole e limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa alla fase di riempimento seme, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica.

Art. 74 – Spese di salvataggio per danni precoci – Soia e girasole

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto** e all'**art. 61 – Spese di salvataggio per danni precoci**, in caso di danni precoci, provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/20 per mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

PRODOTTO LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 75 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;

e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il pisello e del 1° aprile per le altre colture.

Art. 76 Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Per il prodotto FAGIOLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Per il prodotto PISELLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli

produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Relativamente alla garanzia Eccesso di Pioggia sono in garanzia i seguenti danni:

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;
- mancata o non puntuale raccolta del prodotto, a parziale deroga dell'**art. 11 - Esclusioni lettera M.**

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 77 Campioni

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.**

Art. 78 Quantificazione del danno

A parziale deroga di quanto previsto all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato, fermo il resto.

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – DA SEME - DOLCE – DA BIOMASSA

Art. 79 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1° aprile.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Qualora il prodotto abbia superato i predetti stadi vegetativi e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 80 Condizioni di operatività della garanzia

Nel caso di danni precoci da:

- eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 maggio, e che abbiano avuto per effetto:
- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

Art. 81 Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza. Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

MAIS DA GRANELLA

Sono assicurabili le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale. La garanzia riguarda il danno per la mancata o diminuita produzione per effetto delle avversità assicurate.

MAIS DA INSILAGGIO

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA BIOMASSA

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa alla fase di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio vegetativo. La coltura deve essere obbligatoriamente irrigua.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano. Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.

Art. 82 Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

MAIS DOLCE (205A000)

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione latte.

MAIS DA GRANELLA (005A000), MAIS DA INSILATO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000)

Percentuale perdita di quantità	15-25	26-40	40-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	15	18	7	5

Per il MAIS DA GRANELLA (**005**), il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla comparsa del "punto nero". Per il MAIS DA INSILATO (**007**) E DA BIOMASSA (**305**), il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase di maturazione cerosa.

MAIS DA SEME (105A000)

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

N.B. Per il mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

Per le tipologie di polizza G1, G2 e G3 (Tipo C del P.G.R.A.), e limitatamente ai prodotti indicati all'art. 80 delle presenti condizioni, il danno di qualità verrà riconosciuto in forma opzionale per singolo Assicurato e se è stato pagato il relativo sovrappremio.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 83 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 84 Operatività della garanzia

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 150 giorni dalla data del trapianto.

Art. 85 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

	% danno di Qualità
a) Fiori (*) e frutti illesi	0
b) Incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75

Si considerano persi i frutti con deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 86 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 160 giorni dalla data del trapianto.

Art. 87 Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 88 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60

Si considerano persi i frutti con gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO PATATA

Art. 89 Decorrenza e Cessazione della Garanzia

A integrazione di quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorre dall'emergenza, e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 90 Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 91 Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne e interne e da marciume secco e umido. Non devono presentare addolcimento da gelo ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che:	0

	• presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm. per le patate lunghe; 90 mm. per le patate tonde; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro compreso fra: • mm. 30 e 45 per tutti i tuberi; • mm- 75 e 90 per i tuberi lunghi; • mm. 90 e 120 per i tuberi tondi; - sono esenti da qualsiasi imperfezione interna o esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto. Sono ammessi i tuberi che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori a: • per le screpolature e/o lesioni 5 mm. di profondità; • per inverdimento non superiore al 10% della superficie totale del tubero; • deformazioni con volume interessato inferiore al 20% del volume totale del tubero.	35
c)	I tuberi di questa classe devono presentare la forma, il calibro tipici della specie ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

Art. 92 Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto** e all'**art. 61 - Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da avversità in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 - Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 93 Decorrenza e Cessazione della Garanzia

A integrazione di quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa

all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 94 Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da consumo fresco. L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 95 Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di Qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco e umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco e umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna o esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni.	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: • a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni • tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; • tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85

Art. 96 Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'art. 27 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'art. 62 - **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che

abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'**art. 22 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

PRODOTTO POMODORO

Art. 97 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia ha inizio:

1. all'emergenza in caso di semina;
2. ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 130° giorno dal trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo.

Per ogni partita deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita al diritto all'indennizzo.

Art. 98 Operatività e delimitazione della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Relativamente alla garanzia eccesso di pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'**art. 30 – Oggetto della garanzia**, per il pomodoro, la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni da marcescenza. Tale garanzia cessa al 110° giorno dalla data di trapianto. A parziale integrazione di quanto previsto all'**art. 62 – Spese di salvataggio per danni precoci**, per i soli danni causati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- a. la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
- b. la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 mq, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,
- c. la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Ai fini della valutazione del danno verrà considerato come prodotto da consumo fresco esclusivamente quello raccolto manualmente in funzione della scalarità di maturazione dello stesso.

Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma precedente, la valutazione del danno verrà effettuata considerando il prodotto assicurato come da concentrato, con conseguente applicazione del corrispondente prezzo unitario e della specifica tabella convenzionale di cui al successivo **art. 99**.

Per quanto concerne l'evento sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

POMODORI DA INDUSTRIA

Art. 99 Danno di qualità

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORO PELATO

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80

Si considerano persi i fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORO CONCENTRATO E ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70

Si considerano persi i fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI DA CONSUMO FRESCO

Art. 100 Danno di qualità

Per ogni partita deve essere indicata la varietà assicurata, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

POMODORO DA CONSUMO FRESCO

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0

b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80

Si considerano persi i frutti con lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi fiori (*) e frutti distrutti. (*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 101 Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto** e all'**art. 61 - Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 - Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività). Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

PRODOTTO RISO

Art. 102 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia per l'avversità **vento forte** ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio.

Relativamente all'avversità vento forte la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto. Qualora il prodotto abbia superato il predetto stadio vegetativo e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h - 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia vento forte cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12.00 del **20 ottobre**.

Art. 103 Varietà riso gruppo indica

In considerazioni delle caratteristiche agronomiche, le varietà di riso indicate al successivo comma ed appartenenti alla sottospecie INDICA, devono essere assicurate con certificato di assicurazione a parte e distinto rispetto alle altre varietà.

Varietà tipo indica : Achille - Albatros - Andromeda CL - Apollo - Arianna cl - Ariosto cl - Armida CL - Arsenal- Artemide - Artiglio - Asia - Avana Gold - Brezza - BSIN19 - Cassiopea - Centro - CL 28 - CL 111 - CL26 -CL46 -CL71 - CL80 - CL XL 745 - CL 122 HP - CL 125 HP - Corimbo - CR LB1 - David cl - Delfo - Ecco51 CL - Ecco 61 - Ecco63 - Ecco 975 FP - Elettra - Emma - Ellebi - Ermes - Fast - Febo - Fiamma - Fragrance - Gelso - Gemini - Gange - Giglio - Giano - Gioia - Gladio - Iarim - Infinito - Inov cl - Kemet - Keris - Laser - Libero - Mare cl - Mercurio - Mirko - Naiorobi One - Ninfa - Oceano - PVL 024 - PVL 136 IT - Rosso Giwang - Sagittario - Saturno - Scudo - Sirio cl - Sprint - Teseo - Thaibonnet - Urano.

Art. 104 Evento sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 105 Danno di qualità – Tabella di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

DANNO DI QUANTITÀ	MAGGIORAZIONE DI DANNO DA ATTRIBUIRE		
	CLASSIFICAZIONE RISONE		
	TONDO – MEDIO – LUNGO B	LUNGO A	Varietà da mercato interno
11-20	2	2	3
21-30	4	5	6
31-40	5	6	7
41-50	6	7	10
51-60	7	8	9
61-70	7	8	9
71-80	6	7	8
81-90	5	6	7
91-100	2	2	3

Per le tipologie di polizza G3, G2 e G1 (Tipo C del P.G.R.A.), il danno di qualità verrà riconosciuto in forma opzionale per singolo Assicurato e se è stato pagato il relativo sovrappremio.

PRODOTTO SPINACIO

Art. 106 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorrere dall'emergenza, e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.

La garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina; alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile;
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva.

Art. 107 Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

La franchigia ed il limite di indennizzo sono quelli previsti agli **artt. 13 - Franchigia e 14 - Limite di indennizzo e scoperto**.

Art. 108 Quantificazione del danno

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

Art. 109 Danno di qualità – tabella di maggiorazione

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50

N.B. Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli agenti atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 110 Adempimenti in caso di danno

Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto all'**art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. presso terraSicura** - Via Luigi Settembrini, 3 - 37123 Verona, che si riserva di accettarle, tramite raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo: : terrasicura@cert.elinea.it, - entro 24 ore dall'evento.

Art. 111 Campioni

Fermo restando quanto previsto dall'**art.23 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito dall'**art. 23 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**.

PRODOTTO TABACCO

Le Condizioni Speciali del prodotto Tabacco sono regolate da apposita appendice.

PRODOTTO VIVAI

Le Condizioni Speciali del prodotto Vivai sono regolate da apposita appendice.

PRODOTTI DA SEME A SCAPO FIOREALE

Le Condizioni Speciali dei prodotti da seme a scapo fioreale sono regolate da apposita appendice.

ALLEGATO 2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA STRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI

GLOSSARIO

Ai seguenti termini del contratto la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

Appezamento:	porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.
Assicurato:	soggetto, persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il certificato di assicurazione.
Assicurazione:	copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
Attestato di rischio:	specifico certificato rilasciato dalla ditta costruttrice sul quale sono indicate le caratteristiche tecniche dell'impianto anti-grandine.
Azienda agricola:	unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
Bollettino di campagna:	documento che riporta i risultati di perizia. Il bollettino di campagna/relazione di perizia, se redatto in formato elettronico, deve essere sottoscritto con firma digitale.
Certificato di assicurazione:	adesione alla Polizza Collettiva che contiene: • la dichiarazione degli Impianti Produttivi che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; • l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Franchigia; • le partite, catastalmente individuate, relative a quanto assicurato, presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'art. 49 – comma I del DPR n. 503/1999; • tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo PGR 2020
Contraente:	soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
Convalida:	conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.

Data di decorrenza:	data di efficacia della garanzia.
Data di notifica:	data di comunicazione al Contraente della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione.
Ditta costruttrice:	ditta che ha realizzato e messo in opera l'impianto antigrandine.
Impianto produttivo:	impianto di produzioni arboree specializzato (sesti di impianto definiti), relativo ad un appezzamento. Fanno parte dell'impianto eventuali strutture di sostegno.
Firma Digitale	Particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni
Firma Digitale:	Particolare firma disciplinata dalla normativa vigente in materia di documentazione informatica e firme elettroniche, ivi incluso il Decreto Legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), il DPCM 22 febbraio 2013 e il Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS).
Indennizzo:	somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Intermediario:	agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
Limite di indennizzo:	percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
Manifestazione di interesse:	manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I.
Notifica:	comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa.
Partita:	impianto produttivo presente in ciascun Appezzamento.
P.G.R.A.:	Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura emesso con decreto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle leggi vigenti.
Polizza collettiva:	documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che stabilisce le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
Premio:	costo della copertura assicurativa dovuto dal Contraente alla Società.
Prezzo:	prezzo da applicare alle produzioni che, moltiplicato per la quantità assicurata, determina il valore assicurato. I prezzi vengono stabiliti fra la Società e il Contraente e devono rispettare eventuali limiti decretati dal Masaf.
Rete anti-grandine/ anti-acqua:	rete in fibra polietilenica rispondente alle norme UNI 10406.
Rischio:	probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:	percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva

GLOSSARIO EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **eccesso di pioggia** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per **tutti gli eventi** assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue, la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

Eccesso di neve:	precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
Eccesso di pioggia:	eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.
Fulmine:	violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche.
Gelo:	abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
Grandine:	acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
Tromba d'aria/uragano:	si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che superano il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).
Vento forte:	fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o dal prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

DATI AGROMETEREOLOGICI - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla

rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da **Radar Meteo**.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica e alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'**art. 9 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"**.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLA L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 C.C. Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati:

- agli impianti anti-grandine (esclusi gli impianti monofilare);
- agli impianti anti-grandine con film plastici;
- agli impianti di teli\reti antipioggia-antigrandine;
- agli impianti produttivi;

causati da:

TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE – ECCESSO DI PIOGGIA – VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE –SOVRACCARICO DI NEVE – GRANDINE (compreso sovraccarico di grandine) – GELO (solo per gli impianti produttivi). Detti eventi devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.

Art. 2 Pagamento del Premio, Decorrenza e Scadenza della Garanzia

Il premio, calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta la copertura assicurativa mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia a carico della Società per ogni singolo certificato decorre dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello della notifica. La garanzia cessa alle ore 12,00 del 31 Dicembre dell'anno corrente.

Art. 3 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- a. difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- b. quando le reti anti-grandine non sono stese per l'intera estensione o non sono regolarmente agganciate alla struttura;
- c. quando gli ancoraggi e loro componenti non sono operanti o sono stati momentaneamente rimossi, anche se parzialmente;
- d. se, l'impianto, è stato modificato in epoca successiva alla stipula della polizza con interventi non effettuati dalla Ditta Costruttrice;
- e. se già danneggiati o non adeguatamente ripristinati, secondo le specifiche tecniche della ditta costruttrice, dopo un evento dannoso;
- f. eccesso di neve verificatosi nel periodo in cui le reti sono aperte ingiustificatamente;
- g. cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata e diretta di un evento garantito;
- h. danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- i. danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- j. danni causati da inondazione;
- k. danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche, colturali o di messa a dimora;
- l. danni conseguenti a fitopatie;
- m. danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- n. danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;

- o. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- p. danni causati da incendio;
- q. furto;
- r. alluvioni, inondazioni, frane o smottamenti del terreno;
- s. danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato;
- t. danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- u. danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- v. danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarate o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- w. danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art 4. Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare le intere superfici insistenti nel medesimo comune. L'Assicurato si impegna altresì a garantire la corretta manutenzione agli impianti antigrandine\antipioggia ed agli ombrai e, relativamente agli impianti produttivi, la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia.

Art. 5 Scoperti e limiti d'indennizzo

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, e per singola partita, verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di:

- € 500,00 per gli impianti anti-grandine, gli impianti anti-grandine con film plastici, gli impianti di teli\reti antipioggia- antigrandine di classe A;
- € 1.000,00 per gli impianti anti-grandine, agli impianti anti-grandine con film plastici, agli impianti di teli\reti antipioggia- antigrandine di classe B;
- € 1.000,00 per gli impianti produttivi.

In ogni caso la Società non indennizzerà una somma superiore all'80% della somma assicurata.

Art. 6 Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a. darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b. fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
- c. mettere a disposizione dei periti tutta la documentazione necessaria atta all'individuazione delle partite assicurate ed alla valutazione del danno.
- d. non manomettere la struttura danneggiata.

L'inadempimento, anche parziale, degli obblighi di cui ai punti a) b) c) e d) di questo articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento.

Art. 8 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione gli impianti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Art. 9 Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 10 Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 11 Mandato del perito

Il perito di cui all'**art.11 - Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a. accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b. controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie degli enti in garanzia e del valore ad essi attribuito;
- c. verificare le condizioni degli impianti al momento del sinistro;
- d. per gli impianti produttivi verificare il rispetto dei parametri per una corretta messa a dimora ed ancoraggio della struttura di sostegno;
- e. per gli impianti antigrandine\antipioggia ed Ombrai verificare il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione ed ancoraggio della struttura;
- f. accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- g. accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- h. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i. effettuare delle foto dell'impianto danneggiato da allegare alla relazione descrivente le motivazioni del danno ed alla sua quantificazione;
- j. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 13 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Art. 12 Norme per l'esecuzione della perizia

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato degli impianti;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Si procederà alla stima e quantificazione del danno per singola partita in base alle Condizioni Speciali di Assicurazione e dalle centesime parti di danno complessivo calcolato devono essere detratte quelle relative allo Scoperto e sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo così come stabilito all'**art. 7 - Scoperti e Limite di Indennizzo** -.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 14 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvalsesse del disposto dell'art. 14 - Perizia d'appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 13 Perizia di appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit - presso terraSicura** - Via Settembrini, 3 37123 Verona (VR) - mediante telegramma, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all'**art. 11 - Modalità per la rilevazione del danno**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

IMPIANTI ANTIGRANDINE – IMPIANTI TELI/RETI ANTIPIOGGIA-ANTIGRANDINE-OMBRA

Art. 14 Classificazione del Rischio

Ai fini della classificazione del rischio gli impianti anti-grandine si considerano suddivisi in:

- **impianti di classe A** → tutti gli impianti dotati di attestato tecnico rilasciato dalla ditta costruttrice;
- **impianti di classe B** → tutti gli impianti sprovvisti dell'attestato tecnico.

Art. 15 Valore dei beni assicurati

Il valore da attribuire ai beni assicurati è stabilito come segue.

a. Reti antigrandine:

1. nuove o con meno di tre anni di età, in base a un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta; S95 – 001 – 11010
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base a un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base a un valore convenzionale pari a 8.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base a un valore convenzionale pari a 6.000,00 euro a ettaro di superficie coperta.

b. Reti antigrandine con film plastici per la forzatura delle produzioni sottostanti

1. nuove o con meno di tre anni di età, in base a un valore convenzionale pari a 14.400,00 euro a ettaro di superficie coperta;
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base a un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base a un valore convenzionale pari a 9.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base a un valore convenzionale pari a 7.000,00 euro a ettaro di superficie coperta.

c. Reti/Teli antigrandine/anti pioggia

1. nuove o con meno di tre anni di età, in base a un valore convenzionale pari a 25.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base a un valore convenzionale pari a 21.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base a un valore convenzionale pari a 16.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base a un valore convenzionale pari a 13.000,00 euro a ettaro di superficie coperta.

Art. 16 Quantificazione del Danno

L'ammontare dell'indennizzo verrà così determinato:

Reti Antigrandine\anti pioggia e Reti Antigrandine con Film plastici

a. Sinistro totale:

- impianti nuovi o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art. 15 punto a.1), b.1) e c.1);
- impianti con più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto come dai punti a.2), a.3), a.4), b.2), b.3), b.4), c.2), c.3) e c.4) del precedente articolo e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.

b. Sinistro Parziale

In caso di sinistro parziale il danno percentuale per ogni partita verrà calcolato riportando il valore convenzionale della superficie da ripristinare al valore convenzionale totale dell'impianto calcolato come dall'**art 15 – Valore dei beni assicurati**.

IMPIANTI PRODUTTIVI

Art. 17 Oggetto della Garanzia

a. Impianti Produttivi in Piena Area

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi di cui all'articolo 1 all'impianto produttivo, sradicamento e/o lesioni irreversibili subite dalle piante, tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica agricola, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate. Si intendono qui impianti produttivi i vigneti, i frutteti, le coltivazioni di Actinidia con regolari sesti di impianto.

La presente polizza copre, altresì, i danni arrecati alle strutture di sostegno, se presenti, dell'impianto produttivo, oggetto dell'assicurazione intendendosi per tale il sistema di palificazione (escluse le palificazioni in legno), cavi e tiranti utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detta struttura, nulla escluso né eccettuato. L'assicurazione riguarda la totalità delle strutture presenti in ciascuna azienda assicurata. A tal fine l'Assicurato si impegna a tenere a disposizione della Società e del corpo peritale una mappa aziendale particolareggiata.

b. Impianti Produttivi Protetti

Se espressamente richiamato sul certificato ed è stato pagato il relativo premio la Società indennizza i danni subiti dalle piantagioni protette dovuti allo sradicamento o a lesioni irreversibili subite dalle piante, poste sotto gli impianti antigrandine o ombrai, tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica agricola, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate. La presente polizza copre, altresì, i danni arrecati alle strutture di sostegno, se presenti, dell'impianto produttivo, oggetto dell'assicurazione intendendosi per tale il sistema di palificazione (escluse le palificazioni in legno), cavi e tiranti utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detta struttura, nulla escluso né eccettuato.

Art. 18 - Norme per la quantificazione del danno

Si procederà alla stima e quantificazione del danno per singola partita in base al valore assicurato come segue:

- le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato;
- dal risultato del punto a) devono essere detratte le centesime parti relative ai danni ante-rischio e/o non in garanzia.

Cod	Impianto Produttivo in Piena Area	Valore Max Assicurabile a ettaro (espresso in €)
S07	Vigneti a media densità (fino a 3.000 ceppi\ha) e Oliveti. VAR 001 – MIN 11000 S94	18.000,00
S07	Vigneti ad alta densità (oltre 3.000 ceppi\ha). VAR 002 – MIN 11001 S94	21.000,00
S07	Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco, etc). VAR 003 MIN 11003 S89	15.000,00
S07	Frutteti a media densità (melo e pero 2.500/3.000 piante\ha). VAR 002 MIN 11003 S89	25.000,00
S07	Frutteti ad alta densità (melo e pero 11.000/13.000 piante\ha). VAR 001 MIN 11004 S89	45.000,00
Cod	Impianto Produttivo sotto impianti di difesa attiva	Valore Max Assicurabile a ettaro (espresso in €)
S07	Vigneti a media densità (fino a 3.000 ceppi\ha) e Oliveti.S94 – VAR	18.000,00
S07	Vigneti ad alta densità (oltre 3.000 ceppi\ha).	21.000,00
S07	Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco, etc).	15.000,00

S07	Frutteti a media densità (melo e pero 2.500/3.000 piante\ha)	25.000,00
S07	Frutteti ad alta densità (melo e pero 11.000/13.000 piante\ha)	45.000,00

TARIFFE

La copertura assicurativa viene prestata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Tipo Impianto	Tx
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia-Antigrandine fino a 3 anni	1,60%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 3 anni e fino ai 6 anni	1,80%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 6 anni e fino ai 10 anni	2,00%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 10 anni e fino 20 anni	2,20%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici fino a 3 anni	1,80%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 3 anni e fino ai 6 anni	2,00%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 6anni e fino ai 10 anni	2,20%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 10 anni e fino 20 anni	2,40%
Impianti Produttivi in Piena Area	1,70%
Impianti Produttivi Protetti da Impianti di Reti Anti-Grandine e Ombrai	2,00%

APPENDICE N. 1

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Considerato che la possibilità di riduzione del prodotto assicurato con storno del premio dall'origine può essere motivata solo in casi eccezionali di mancata presenza in campo del prodotto, in conseguenza di straordinari fenomeni climatologici e fenologici avversi, quale causa oggettiva della mancata realizzazione della produzione attesa e, quindi, inizialmente assicurata, per l'anno 2026 la Società ha stabilito di riconoscere questa concessione, a parziale deroga del disposto dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente alle polizze di tipologia "C" del P.G.R.A. 2026.

Essa va - però - limitata alle varietà medio-tardive (*) delle produzioni frutticole delle pomacee (mele e pere) e delle drupacee (pesche, nettarine, susine) e si applica previa riduzione dei quintali di prodotto assicurato, imputabile unicamente ai sopraindicati fenomeni climatologici e fenologici, con storno dall'origine del relativo premio, per domande presentate entro il:

- **12 giugno** per pomacee e drupacee medio tardive, actinidia, cachi, olive e uva da vino;

Per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della garanzia grandine a maggio per la garanzia grandine non è ammessa la riduzione con storno del premio dall'origine del prodotto assicurato.

(*) Per varietà medio tardive di pomacee si intendono tutte le varietà di mele e tutte le varietà di pere con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della William.

Per varietà medio tardive di drupacee si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d'Oro.

La riduzione del valore assicurato è concessa pure se il prodotto è stato colpito dalla grandine e/o da una delle altre avversità oggetto di garanzia, purché non sia stata effettuata ancora la perizia. L'applicazione di detta norma in deroga è ammessa una sola volta per ciascuna partita assicurata

2. Limite di Indennizzo e Scoperto

A parziale rettifica **dell'art. 14 – limite di indennizzo e scoperto** – delle C.G.A. dell'allegato 1 della Polizza Collettiva – il secondo comma viene così modificato: "Su tutte le varietà appartenenti al gruppo Indica si applicherà uno scoperto pari al 10% agli eventi accaduti a partire dal 10 Settembre.

3. Operatività della garanzia per coltivazione irrigue e non irrigua

A parziale deroga **dell'art. 61** – delle Condizioni Speciali di Assicurazione dell'allegato 1 della Polizza Collettiva – l'ultimo punto del secondo comma viene abrogato. Fermo il resto.

4. UVA da VINO – Condizione Speciale per le varietà Corvina e Corvinone:

In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presenze significative di fitopatie o infezioni fungine.

5. Termini di consegna dei certificati

"L'Agente/Intermediario assicurativo o il rappresentante della Società dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione e la relativa autocertificazione, debitamente sottoscritta, entro 30 giorni dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti (A500). L'Intermediario assicurativo, inoltre, con la propria firma attesta la veridicità della firma dell'intestatario sui contratti. Entro 15 giorni dal ricevimento della copia dei certificati di assicurazione, il Contraente dovrà comunicare alla Direzione della Società – Ramo Grandine – gli estremi dei certificati eventualmente non convalidati. Qualora il Contraente ometta di segnalare entro 15 giorni gli estremi dei certificati non convalidati, questi ultimi concorreranno a formare l'elenco provvisorio dei beneficiari, sulla base del quale la Compagnia provvederà a calcolare un prospetto ipotetico dei premi annuali.

Entro 30 giorni antecedenti alla data ultima per il pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione, il Contraente restituirà alla Compagnia l'elenco definitivo dei certificati, emendato dei certificati di assicurazione che non siano stati consegnati in originale, con relativa autocertificazione, al Condifesa, sulla base del quale si provvederà alla quadratura e al calcolo dei premi definitivi di polizza per l'annualità corrente."

6. Pomacee - Condizioni FLAT

Esclusivamente per le produzioni di Pomacee ubicate in provincia di Verona, La Società presta la copertura assicurativa con tipologia di polizza G6 (Avversità Catastrofali: Gelo\Brina, Alluvione e Siccità; Avversità di Frequenza: Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia) – Tipologia B del P.G.R.A. 2026 – alle seguenti Condizioni.

FRANCHIGIA

A parziale deroga **dell'art. 13 Franchigia – Punto 2.2.b Altre Avversità** - delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui all'allegato 1 della Polizza Collettiva, la franchigia delle avversità catastrofali, in forma singola o fra loro combinate, sarà pari al **50%**.

3. DANNI COMBINATI

- a) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e\o VENTO FORTE e l'ECESSO di PIOGGIA:
 - a.1 la franchigia applicata sarà pari al 30% in caso di danni da Grandine e\o Vento Forte inferiori o uguali alla metà del danno complessivo.
 - a.2 la franchigia applicata per tutti i prodotti sarà pari al 20% in caso di danni Grandine e\o vento Forte superiori alla metà del danno complessivo.
- b) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e\o VENTO FORTE, e almeno una delle avversità Catastrofali si applicheranno le seguenti franchigie:
 - b.1 Per danni complessivi pari o inferiori a 50 punti, con almeno 10 punti di avversità di frequenza, si applica una franchigia del 30%, nel caso in cui il danno da altre avversità, diverse dalle catastrofali non superasse tale soglia, la franchigia è da intendersi 50%
 - b.2 Per danni complessivi superiori a 50 punti, si applica una franchigia pari alla somma dei danni relativi alle garanzie catastrofali, con un minimo di 30% e un massimo di 50%.
- c) In caso di danni combinati fra l'avversità Eccesso di Pioggia con una o più avversità catastrofali a franchigia 50% la franchigia da applicare è sempre 50%.
- d) In caso di danni da Grandine e \o vento forte a franchigia fissa 30% ed una o più avversità catastrofale si applicano le franchigie di cui ai precedenti punti b.1 e b.2.

Limite di Indennizzo e Scoperto

Viene qui confermato integralmente **l'art. 14 – Limite di Indennizzo e scoperto** – delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui all'allegato 1 della Polizza Collettiva.

TARIFFE

Tip. di Poliz.	Fr. Gr\VF	Tab. Qual.	Tx_Compl	Tx_Agev.	Tx_NAG
FLAT G6 (GB, All, Sicc., Gr, VF, EP)	20%	A	24,10%	23,00%	1,10%
FLAT G6 (GB, All, Sicc., Gr, VF, EP)	20%	B	26,50%	25,00%	1,50%
FLAT G6 (GB, All, Sicc., Gr, VF, EP)	30%	A	20,49%	19,48%	1,01%
FLAT G6 (GB, All, Sicc., Gr, VF, EP)	20%	B	22,53%	21,40%	1,13%

7. Condizioni Particolari per i prodotti da seme a scapo florale:

Per i prodotti elencati nella sotto riportata tabella e, a parziale deroga, delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui all'allegato 1 della Polizza Collettiva, La Società, presta la copertura assicurativa esclusivamente con la **tipologia di polizza G6** per gli eventi di seguito indicati:

- avversità catastrofali: gelo/brina, alluvione, siccità;
- avversità di frequenza: grandine, vento forte, eccesso di pioggia;

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
015	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	025	SALVIA DA SEME	036	VECCIA SEME
037	ERBA MEDICA SEME	038	SULLA SEME	039	TRIFOGLIO SEME
041	BIETOLA ROSSA SEME	042	CAROTA SEME	043	CAVOLO DA SEME
044	CAVOLO DA VERZA-CAPPUCCIO SEME	045	CIPOLLA SEME	046	INSALATA SEME
047	PORRO SEME	048	PREZZEMOLO SEME	049	RAPE SEME
050	RAVANELLO SEME	051	SEDANO SEME	052	SPINACIO SEME
102	BUNCHING ONION SEME	110	CORIANDOLO SEME	112	FINOCCHIO SEME
120	INDIVIA SEME	135	CANAPA DA SEME	148	LOIETTO SEME
185	CAVOLFIORE SEME	196	CETRIOLO SEME	202	ANETO SEME
214	ZUCCHINE SEME	218	LATTUGA SEME	375	ANICE STELLATO DA SEME
385	BARBABIETOLA DA FORAGGIO SEME	382	CRESCIONE DA SEME	402	AGLIO DA SEME
409	CARDO DA SEME	447	SCALOGNO DA SEME	520	RADICCHIO SEME
522	CICORIA SEME	970	RUCOLA SEME	971	BIETOLA COSTA SEME
972	BASILICO DA SEME				

Franchigia:

la garanzia è prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- per le avversità grandine e vento forte, di una franchigia scalare 30/20 come da tabella sotto riportata;
- per l'avversità eccesso di pioggia franchigia fissa pari al 30%.
- per le avversità gelo/brina, alluvione e siccità una franchigia fissa pari al 40%.

Grandine e vento forte – Tabella franchigia scalare 30/20

Per i danni causati esclusivamente dalla Grandine e/o Vento Forte la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella sottostante:

DANNO	FRANCHIGIA
31	29
32	28
33	27
34	26
35	25
36	24
37	23
38	22
39	21
40 e oltre	20

Danni combinati

- f) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE e l'avversità eccesso di pioggia si applicheranno le seguenti franchigie:
- a.1 la franchigia applicata per tutti i prodotti sarà pari al 30% in caso di danni da Grandine e/o Vento Forte inferiori o uguali alla metà del danno complessivo.
 - a.2 la franchigia applicata per tutti i prodotti sarà pari al 20% in caso di danni Grandine e/o vento Forte superiori alla metà del danno complessivo.
- g) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE, e almeno una avversità catastrofale si applicheranno le seguenti franchigie:
- b.1 Per danni complessivi pari o inferiori a 40 punti, con almeno 10 punti di avversità di frequenza si applica una franchigia del 30%; nel caso in cui il danno da altre avversità, diverse dalle catastrofali non superasse tale soglia, la franchigia è da intendersi 40%
 - b.2 Per danni complessivi superiori a 40 punti, si applica una franchigia pari alla somma dei danni relativi alle garanzie catastrofali, con un minimo di 30% e un massimo di 40%.
- h) In caso di danni combinati fra le avversità a fr. 30% con le avversità catastrofali a franchigia 40% la franchigia da applicare è sempre 40%.

Limite di Indennizzo

Così come riportato all'**art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione** all'allegato 1 della Polizza Collettiva.

Decorrenza e cessazione della garanzia

A parziale deroga di quanto riportato all'**art. 2 Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia **GRANDINE** viene prorogata fino a quest'ultima fase, e comunque non oltre **i 7 giorni dalla data del taglio o estirpazione**.

Tariffa Agevolata

Per tutti i comuni: **12,60%**

8. Condizioni particolari per pomodoro 008 e 009

A parziale deroga di quanto riportato nelle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione di cui all'allegato 1 della Polizza Collettiva – relativamente al prodotto pomodoro 008 e 009 la copertura assicurativa è prestata con le seguenti tipologie di polizza:

- **tipologia di polizza B - G6** - per le avversità: Gelo\Brina, Alluvione, Siccità, Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia;
- **tipologia di polizza C - G3** - per le avversità: Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia;

Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** – dell'allegato 1 della Polizza Collettiva, la garanzia ha inizio:

- 4. all'emergenza in caso di semina;
- 5. ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** – dell'allegato 1 della Polizza Collettiva, la garanzia **cessa alle ore 12.00 del 130° giorno** dal trapianto del prodotto e comunque non oltre **le ore 12.00 del 10 ottobre**.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa o errata segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Operatività e delimitazione della garanzia

Relativamente alla garanzia eccesso di pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'art. 31 – Oggetto della garanzia, dell'allegato 1 della Polizza Collettiva, la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni da marcescenza. Tale garanzia cessa al **110° giorno** dalla data di trapianto.

Franchigia:

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione delle sottostanti franchigie:

- per le avversità **grandine e vento forte**, di una **franchigia fissa pari al 15%**;
- per l'avversità **gelo/brina, alluvione e siccità** una **franchigia fissa pari al 40%**;
- per l'avversità **eccesso di pioggia** di una **franchigia scalare** come riportato in tabella.

DANNO	FRANCHIGIA
31	29
32	28
33	27
34	26
35	25
36	24
37	23
38	22
39	21
40 e oltre	20

Danni combinati

- In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE e l'avversità ECCESSO di PIOGGIA si applicheranno le seguenti franchigie:
 - la franchigia applicata sarà pari al 15% quando i danni da grandine e/o vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo;
 - la franchigia applicata sarà pari al 30% scalare (come da tabella sopra riportata) quando i danni da grandine e/o vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE, e almeno una delle avversità a franchigia 40% si applicheranno le seguenti franchigie:
 - Per danni complessivi pari o inferiori a 40 punti, con almeno 10 punti di avversità di frequenza, si applica una franchigia del 30%; nel caso in cui il danno da altre avversità, diverse dalle catastrofali non superasse tale soglia, la franchigia è da intendersi 40%
 - Per danni complessivi superiori a 40 punti, si applica una franchigia pari alla somma dei danni relativi alle garanzie catastrofali, con un minimo di 30% e un massimo di 40%.
- In caso di danni combinati fra l'avversità eccesso di pioggia con le avversità catastrofali la franchigia da applicare è sempre 40%.

Limite di indennizzo

Così come riportato all'art. 14 – limite di indennizzo e scoperto – delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui all'allegato 1 della Polizza Collettiva.

Danni all'apparato vegetativo

Il danno, determinato con le tabelle convenzionali di cui alle condizioni speciali, viene maggiorato per la perdita produttiva conseguente ai danni subiti dalla vegetazione secondo la seguente tabella:

FASE FENOLOGICA DELLA PARTITA		DANNO ALLA VEGETAZIONE % DA APPLICARE AL PRODOTTO RESIDUO		
DA	A	< 20%	DAL 20% FINO AL 100%	
Inizio Allegagione	Pre-Invaiatura	0	Dal 2	Al 10
Pre-Invaiatura	Inizio Maturazione	0	Dal 4	Al 30
Inizio Maturazione	15 giorni dalla raccolta	0	Dal 3	Al 20
15 giorni dalla raccolta	Momento della Raccolta	0		

Nelle fasce intermedie di danno si procede per interpolazione. Gli elementi tecnici atti all'applicazione della garanzia saranno accertati mediante visita preventiva alle partite danneggiate. Sul bollettino di campagna, riportante la valutazione complessiva del danno, andrà apposta la seguente annotazione: "La percentuale sopra riportata è comprensiva dell'aliquota di danno alla vegetazione quantificata così come previsto dall'accordo sottoscritto fra il Consorzio di Difesa e la Società".

Deroghe

Per la presente copertura assicurativa e a parziale deroga **dell'art. 11 – "Esclusioni" – delle Condizioni Generali di Assicurazione** di cui all'allegato 1 della Polizza Collettiva – **il punto l)** viene abrogato.

Tariffa

La copertura assicurativa viene prestata alle seguenti tassazioni provinciali:

Tipologia di Polizza C – G3 -

Provincia	Tasso Agevolato
Ferrara	10,40%
Milano, Modena, Parma, Pavia e Piacenza	12,82%
Brescia, Cremona, Reggio Em., Rovigo, Padova e Verona	14,72%
Mantova	13,77%

Tipologia di Polizza B – G6 -

Provincia	Tasso Agevolato
Ferrara	11,80%
Milano, Modena, Parma, Pavia e Piacenza	14,25%
Brescia, Cremona, Reggio Em., Rovigo, Padova e Verona	16,15%
Mantova	15,20%

9. Condizioni Particolari per Prodotto Vivai Piante da Frutto

La copertura assicurativa è prestata esclusivamente con la **tipologia di polizza G9** per gli eventi di seguito indicati:

- avversità catastrofali: gelo/brina, alluvione, siccità;
- avversità di frequenza: grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve;
- avversità accessorie: colpo di sole/vento caldo, ondata di calore, sbalzo termico.

Con l'applicazione:

- per le avversità **grandine** e **vento forte**, di una **franchigia scalare 30/20** come da tabella sotto riportata;
- per l'avversità **gelo/brina**, **alluvione** e **siccità** una **franchigia fissa pari al 40%**;
- per tutti gli altri eventi (**eccesso di pioggia**, **eccesso di neve**, **colpo di sole/vento caldo**, **ondata di calore**, **sbalzo termico**) di una **franchigia fissa del 30%**.

Grandine e vento forte – Tabella franchigia scalare 30/20

L'aliquota minima di franchigia da applicare in detrazione al danno causato da grandine e/o vento forte verificatisi in forma singola o fra loro associata è a scalare come dalla seguente tabella:

DANNO	FRANCHIGIA
31	29
32	27
33	25

34	23
35	21
Dal 36 al 100	20

Danni combinati

- i) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE e almeno una delle avversità a franchigia 30% si applicheranno le seguenti franchigie:
 - a.1 la franchigia applicata sarà pari al 30% in caso di danni da Grandine e/o Vento Forte inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - a.2 la franchigia applicata sarà pari al 20% in caso di danni Grandine e/o vento Forte superiori alla metà del danno complessivo.
- j) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE, e almeno una delle avversità a franchigia 40% si applicheranno le seguenti franchigie:
 - b.1 Per danni complessivi pari o inferiori a 40 punti, con almeno 10 punti di avversità di frequenza, si applica una franchigia del 30%; nel caso in cui il danno da altre avversità, diverse dalle catastrofali non superasse tale soglia, la franchigia è da intendersi 40%
 - b.2 Per danni complessivi superiori a 40 punti, si applica una franchigia pari alla somma dei danni relativi alle garanzie catastrofali, con un minimo di 30% e un massimo di 40%.
- k) Il calcolo della franchigia riportato al punto b) si applica anche nel caso di danni in cui alle avversità grandine e/o vento forte combinate con le avversità catastrofali si aggiungano danni da avversità accessorie che, in questo caso specifico, vengono equiparate, a livello di franchigia, alle avversità catastrofali.
- l) In caso di danni combinati fra le avversità a fr. 30% con le avversità catastrofali a franchigia 40% la franchigia da applicare è sempre 40%.

È ammessa l'opzione - sempre con tipologia di polizza G9 - della franchigia fissa del 30% per tutti gli eventi ad esclusione delle avversità gelo/brina, alluvione e siccità che verrà prestata a franchigia 40%.

Limite di indennizzo

Così come riportato all'**art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione** all'allegato 1 della Polizza Collettiva.

Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo.

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 10 novembre.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivai piante da frutto pomacee

		% danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide.	0
b)	Piante con qualche lesione rimarginata inferiore a 1,5 cm e/o rade lesioni rimarginate superiori a 1 cm.	15
c)	Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a 1,5 cm e/o qualche lesione rimarginata superiore a 1,5 cm.	30
d)	Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm e/o numerose lesioni superiori a 1,5 cm rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a 1,5 cm - Rade lacerazioni - Piante svettate	50
e)	Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm non rimarginate e/o lesioni che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione.	70

Sono considerate perse le piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono

provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate.

Vivai piante da frutto drupacee

		% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a 1,5 cm.	0
b)	Piante con rade lesioni rimarginate superiori a 1,5 cm; con numerose lesioni rimarginate inferiori a 1,5 cm.	20
c)	Piante con qualche lesione rimarginata superiore a 1,5 cm; con numerose lesioni rimarginate superiori a 1,5 cm; rade lesioni non rimarginate inferiori a 1,5 cm.	40
d)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori a 1,5 cm; rade lacerazioni superiori a 1,5 cm; Piante sveltate.	60
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate superiori a 1,5 cm; qualche o numerose lacerazioni.	80

Sono considerate perse le piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all'astone in particolare sotto la linea d'impalco (inferiore a 50 cm). Piante stroncate.

Criteri di liquidazione danni ai vivai di piante da frutto pomacee e drupacee – Frequenza delle lesioni

- Rade: ≤ 5 ;
- Qualche: $> 5 \leq 10$;
- Numerose: > 10 .

Vivai piante da frutto – Pomacee

Astoni con rami anticipati

Danni da grandine precoce (dal 15 maggio al 10 giugno) - Danno da defogliazione

“Limitatamente agli astoni con rami anticipati e limitatamente ai danni provocati da grandinate che abbia a verificarsi dal 15 maggio al 10 giugno e in presenza di una defogliazione uguale o superiore al 50% verrà riconosciuta, al prodotto residuo, una maggiorazione di danno di qualità fino al 20%. Tale maggiorazione potrà essere riconosciuta anche in assenza di perdita di quantità.”

Vivai di Actinidia – Avversità Vento forte

La garanzia Vento Forte è assicurabile esclusivamente per i vivai provvisti di tutori e/o sostegno delle piantine. In mancanza di questo requisito la garanzia vento forte non è operante.

TARIFFE

Appendice G9 - Vivai Piante da Frutto			
Area Geografica	Tipo Pol.	Franchigia	Tx AG
Lombardia	G9	GR+VF Franchigia Scalare	10,50
Lombardia	G9	GR+VF Franchigia Fissa 30%	9,50
Verona	G9	GR+VF Franchigia Scalare	13,50
Verona	G9	GR+VF Franchigia Fissa 30%	10,80
Rovigo	G9	GR+VF Franchigia Scalare	13,50
Rovigo	G9	GR+VF Franchigia Fissa 30%	10,80
Atre Province	G9	GR+VF Franchigia Scalare	11,70
Atre Province	G9	GR+VF Franchigia Fissa 30%	9,80

10. Condizioni Particolari per il Prodotto Tabacco

Di seguito si riportano le condizioni relative al prodotto tabacco.

La società presta le singole coperture assicurative in base alle tipologie di polizze di seguito indicate:

- **G6 - Tipologia B** - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali Gelo\Brina, Alluvione, Siccità) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia);
- **G5 - Tipologia B** - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Gelo\Brina, Alluvione, Siccità) e due avversità di frequenza (Grandine e Vento Forte);
- **G3 - Tipologia C** - Polizze che coprono tre delle avversità di frequenza (Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia).

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza il **danno di quantità** causato dalla **grandine, vento forte, eccesso di pioggia, siccità, alluvione e gelo/brina** se indicate sul certificato di assicurazione e se è stato pagato il premio, nonché il **danno di qualità** come più avanti indicato, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni. La garanzia, fermo quanto previsto **dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** – delle Condizioni Generali di Assicurazione, ha inizio ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso **termina alle ore 12.00 del 31 ottobre**.

Esclusivamente per la garanzia **gelo/brina**, e per le varietà di seguito riportate, dalle ore 12.00 del 15 settembre e fino alle ore 12.00 del 31 ottobre vengono considerate in garanzia:

- per le varietà Virginia Bright le otto foglie sotto il punto di cimatura;
- per la varietà Burley cimato il 40% del capitale assicurato.

Sul certificato di assicurazione deve essere indicato, per ciascuna partita, la data di trapianto la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 2 Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato.

1. Avversità Grandine e Vento Forte

Al verificarsi di danni causati da grandine e/o vento forte, in forma singola o fra loro combinata, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, **con l'applicazione di una franchigia minima pari al 20%, a valere per entrambe le avversità**.

2. Altre Avversità

Al verificarsi di danni, in forma singola o fra loro combinata, causati da una o più delle seguenti avversità:

- **Eccesso di Pioggia:** la franchigia è pari al **30%**;
- **Alluvione, Siccità e Gelo/Brina** la franchigia è pari al **40%**.

3. Danni combinati

- a) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE e l'avversità ECCESSO di PIOGGIA si applicheranno le seguenti franchigie:

- a.1 la franchigia applicata per tutti i prodotti sarà pari al 30% in caso di danni da Grandine e/o Vento Forte inferiori o uguali alla metà del danno complessivo.
- a.2 la franchigia applicata per tutti i prodotti sarà pari al 20% in caso di danni Grandine e/o vento Forte superiori alla metà del danno complessivo.

- b) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE, e almeno una delle avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo\Brina) si applicheranno le seguenti franchigie:

- b.1 Per danni complessivi pari o inferiori a 40 punti, con almeno 10 punti di avversità di frequenza si applica una franchigia del 30%; nel caso in cui il danno da altre avversità, diverse dalle catastrofali non superasse tale soglia, la franchigia è da intendersi 40%
- b.2 Per danni complessivi superiori a 40 punti, si applica una franchigia pari alla somma dei danni relativi alle garanzie catastrofali, con un minimo di 30% e un massimo di 40%.

c) In caso di danni combinati fra le avversità a fr. 30% con le avversità catastrofali a franchigia 40% la franchigia da applicare è sempre 40%.

Art. 3 Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita in garanzia così come di seguito indicato.

Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sé stanti.

Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente:

- a. dalle avversità **Gelo/Brina, Siccità, Alluvione ed Eccesso di Pioggia** la Società non indennizzerà un importo superiore al **80%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia **al lordo** della franchigia contrattuale;
- b. dall'avversità **Vento Forte** la Società non indennizzerà un importo superiore al **60%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia **al netto** della franchigia contrattuale;
- c. dall'avversità **Grandine** la Società non indennizzerà un importo superiore al **70%** del valore assicurato ciascuna partita in garanzia **al netto** della franchigia contrattuale.

In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità richiamate ai commi precedenti siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

Art. 4 Denunce di danno

Nelle denunce di danno, l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a. se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b. se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 5 Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco e viene estesa ai danni conseguenti alla piegatura e/o ginocchiatura delle piante. La valutazione degli eventuali danni conseguenti alla piegatura e/o ginocchiatura delle piante avverrà solo dopo l'esecuzione dell'operazione colturale di raddrizzamento delle piante, fatti salvi i casi in cui il prodotto sia completamente distrutto.

Il Perito valuterà il prodotto in campo in base all'inclinazione rispetto all'asse verticale. Verrà valutata la perdita di peso dovuta al mancato accrescimento della foglia, all'asportazione di parte di essa. Verranno considerate perse le piante o parti di esse non raccogliibili.

In deroga a quanto previsto nelle condizioni Generali di Assicurazione per l'evento **eccesso di pioggia**:

- gli effetti devono essere riscontrati, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale, insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- la garanzia è limitata unicamente agli effetti causati da asfissia radicale e tali da causare

la **compromissione della vitalità della pianta oppure la morte della pianta stessa con conseguenti perdite di quantità.**

Art. 6 Valutazione del danno

La valutazione convenzionale del danno verrà effettuata considerando uguali tutte le foglie utili.

1. Tabacco Virginia Bright

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto riguarda esclusivamente le foglie utili, ovvero le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

La garanzia scade in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella (Allegato 1), in relazione sia al numero di foglie utili complessive presenti dopo la cimatura che alle 4 fasce di raccolta previste.

1. Tabacco Virginia Bright

Per le varietà Virginia Bright cimato, il danno di quantità e di qualità, viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di modulazione, da applicarsi sulla pianta media campione secondo le 4 raccolte delle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura:

Fase Raccolta	Coefficiente di Modulazione
Prima raccolta, foglie basali	0,75
Seconda raccolta, prime mediane	0,85
Terza raccolta, seconde mediane	1,15
Quarta raccolta, foglie apicali	1,25

La determinazione del **danno complessivo** verrà effettuata nel seguente modo:

- il **danno di quantità** è determinato con riferimento alle foglie perse o non raccogliabili, al mancato accrescimento delle stesse e alle piante troncate
- il **danno di qualità** è determinato con riferimento alle foglie che, essendo ancora attaccate alla pianta, potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte danneggiate.

Per qualsiasi foglia che presenta una parte danneggiata o da considerarsi tale fino a un massimo del 10%, e per le foglie mature con uno sfrangiamento/inefficienza fogliare inferiore al 50% il danno di qualità deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa, come danno di qualità, la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha ancora raggiunto la maturità di raccolta.

Il pro cento di danno complessivo sarà determinato sommando al **danno di quantità** calcolata secondo il punto 1.a il **danno di qualità** di cui al punto 1.b, **calcolato sul residuo.**

Inoltre, per la **varietà Bright**, la Società rimborsa anche la **perdita di quantità** dovuta alla piegatura o all'inclinazione del caule o stocco, qualora nonostante siano state effettuate correttamente e tempestivamente le operazioni di raddrizzatura le piante presentino ancora **ginocchiatura e/o piegatura di almeno il 50% delle piante tale da impedire la regolare raccolta meccanica di tutte le foglie.**

L'assicurato ha l'obbligo di effettuare l'operazione colturale di raddrizzamento per tutte le piante colpite dall'avversità vento forte, qualsiasi sia la percentuale di piante inclinate rispetto al totale delle stesse presenti nell'appezzamento.

2. Tabacco Kentucky

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto riguarda esclusivamente le foglie utili, ovvero le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

La garanzia scade in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, ad ogni scaglione viene applicata una resa, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sottostante.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 2 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione della quantità assicurata, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata, con le modalità sotto riportate.

TABACCO KENTUCKY		N° Foglie Mediamente Raccolte	Riparametrazione del valore assicurato sulla resa per fascia di raccolta
Scaglioni di Raccolta			
1°	Fascia - Fascetta	6	0,60
2°	Ripieni e Trinciati	Le foglie restanti	0,40

La determinazione del danno complessivo verrà effettuata nel seguente modo:

- il **danno di quantità** è determinato con riferimento alle foglie perse al mancato accrescimento delle stesse e alle piante troncate;
- il **danno di qualità** è determinato con riferimento alle foglie che, essendo ancora attaccate alla pianta, potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte danneggiate.

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Il procento di danno complessivo, per ogni scaglione, sarà determinato sommando al **danno di quantità** calcolata secondo il punto 2.a il **danno di qualità** di cui al punto 2.b, opportunamente **calcolato sul residuo**.

3. Tabacco Burley

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto riguarda esclusivamente le foglie utili, ovvero le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

La garanzia scade in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, ad ogni scaglione viene applicata una resa, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sottostante.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 2 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione della quantità assicurata, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata, con le modalità sotto riportate.

TABACCO NOSTRANO DEL BRENTA		N° Foglie Mediamente Raccolte	Riparametrazione del valore assicurato sulla resa per fascia di raccolta
Scaglioni di Raccolta			
1°	Fascia - Fascetta	8	0,60
2°	Ripieni e Trinciati	Le foglie restanti	0,40

La determinazione del danno complessivo verrà effettuata nel seguente modo:

- il **danno di quantità** è determinato con riferimento alle foglie perse al mancato accrescimento delle stesse e alle piante troncate
- il **danno di qualità** è determinato con riferimento alle foglie che, essendo ancora attaccate alla pianta, potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte danneggiate.

Per la varietà Burley, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Il provento di danno complessivo, per ogni scaglione, sarà determinato sommando al **danno di quantità** calcolata secondo il punto 3.a il **danno di qualità** di cui al punto 3.b, **opportunamente calcolato sul residuo**.

Art. 8 Garanzia gelo/brina

Il **danno di qualità** causato dall'avversità gelo e brina è determinato in base ai seguenti criteri:

- vengono considerate danneggiate e perse esclusivamente le foglie che presentano più di 1/3 della pagina fogliare compromessa dalla avversità;
- per la varietà **Bright** e **Burley** limitatamente alle 8 foglie (apicali o sottoapicali) al di sotto del punto di cimatura;
- per le varietà **Kentucky** limitatamente alle 6 foglie (apicali o sottoapicali) al di sotto del punto di cimatura.

Il Contraente


Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A.



APPENDICE N. 2

Accordi e patti con il contraente

1. TIPOLOGIE DI POLIZZE PRESTATE:

Con riferimento all'Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - della Polizza Collettiva:

G9 – Tipologia A - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali, delle avversità di frequenza e delle avversità accessorie di cui al punto 2.5.1 lettera a) del P.G.R.A. 2026;

G6 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui al punto 2.5.1 lettera b) del P.G.R.A. 2026;

G5 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e due avversità di frequenza (grandine e vento forte) di cui al punto 2.5.1 lettera b) del P.G.R.A. 2026;

G4 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e una avversità di frequenza (grandine) di cui al punto 2.5.1 lettera b) del P.G.R.A. 2026;

G3 – Tipologia C - Polizze che coprono tre avversità elencate all'Allegato 1, punto 1.2.2.1 e 1.2.2.2 del P.G.R.A. 2026 (avversità frequenza e avversità accessorie) di cui al punto 2.5.1 lettera c) del P.G.R.A. 2026;

G2 – Tipologia C - Polizze che coprono due delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2.1 del P.G.R.A. 2026 (avversità frequenza) di cui al punto 2.5.1 lettera c) del P.G.R.A. 2026;

G1 – Tipologia C - Polizze monorischio che coprono unicamente l'avversità grandine di cui al punto 2.5.1 lettera c) del P.G.R.A. 2026.

2. PREZZI DI ASSICURAZIONE

I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato nei limiti massimi concordati con il Contraente.

3. TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà come previsto dal P.G.R.A. 2026 salvo eventuali proroghe e/o modifiche:

a) Per le colture a ciclo autunno primaverile	entro il 31.03.2026
b) Per le colture permanenti	entro il 30.04.2026
c) Per le colture a ciclo primaverile e l'olivicoltura	entro il 30.06.2026
d) Per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di vivai portainnesto, vivai di viti e pioppelle	entro il 15.07.2026
e) Strutture aziendali	entro il 31.10.2026
f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva	entro la scadenza successiva

4. MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Per la compilazione dei certificati si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel **PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA** vigente per l'anno in corso.

Premesso che l'Intermediario opera nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione informatica e firme elettroniche, ivi incluso il Decreto Legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), il DPCM 22 febbraio 2013 e il Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), si potrà verificare, di conseguenza, la seguente duplice opzione:

4.1 Contratti sottoscritti in forma olografa

- a) I certificati, compilati in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata in base alle dichiarazioni fornite dal Socio, saranno redatti in quattro esemplari e firmati dall'Assicurato, dall'Intermediario e dal Rappresentante della Compagnia, e consegnati al Contraente per la successiva convalida.
- b) La presenza dell'Intermediario all'atto della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato sia autografa.
- c) I quattro esemplari del Certificato di Assicurazione sono così destinati: una copia originale spetta al Contraente, una alla Compagnia e le due rimanenti all'Intermediario di cui una per l'Assicurato.
- d) I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, entro 12 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Intermediario a sue spese.
- e) La copia del Certificato di Assicurazione, di competenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

4.2 Contratti sottoscritti in forma digitale:

- f) La Compagnia o l'Intermediario trasmetterà il certificato (redatto in un unico esemplare) firmato digitalmente dall'Assicurato al Contraente, il quale potrà procedere alla successiva convalida, sempre in formato digitale, attraverso gli strumenti forniti dalla Compagnia o dall'Intermediario.
- g) Il certificato digitalmente sottoscritto da tutte le Parti contrattuali coinvolte sarà alle stesse reso fruibile a mezzo mail in modo che ciascuna Parte ne abbia la disponibilità.

4.3 Disposizioni validi per entrambe le opzioni:

- h) Il Consorzio dovrà comunicare alla Compagnia e per conoscenza all'Intermediario, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento dei certificati di assicurazione dagli uffici consortili, i certificati di assicurazione non convalidati motivando le ragioni della mancata vidimazione.
- i) Successivamente, in base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse le rispettive Polizze Riepilogative con il relativo premio complessivo. Le predette polizze terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della quota del premio complessivo.
- j) In caso di produzioni biologiche sul certificato deve essere riportata la dicitura "produzione biologica".
- k) I certificati relativi ai prodotti soggetti a disciplina delle quote od ai disciplinari di produzione saranno accompagnati da apposita autocertificazione sottoscritta dal Socio.
- l) Indipendentemente dalla scelta relativa alla modalità di sottoscrizione del certificato (olografa\digitale) l'Assicurato ha la possibilità di decidere di sottoscrivere il bollettino di campagna in formato digitale quale alternativa del formato cartaceo. Qualora l'Assicurato dovesse optare per la sottoscrizione digitale dei bollettini di campagna gli stessi saranno trattati come documenti informatici. Tali documenti così sottoscritti hanno pari validità dei bollettini di campagna cartacei. I documenti digitalmente sottoscritti da tutte le Parti contrattuali coinvolte saranno alle stesse resi fruibili telematicamente in modo che ciascuna parte ne abbia la disponibilità.

5. COPERTURE ASSICURATIVE FUORI REGIONE

Qualora siano notificate al Contraente delle coperture il cui comune di rischio risulti ubicato al di fuori della regione di appartenenza del Contraente, le condizioni contrattuali (normative, tariffarie e prezzi) applicate saranno quelle concordate dalla Società con il Condifesa nel cui territorio è ubicato il rischio.

La Società si impegna a comunicare con apposita Appendice al Contraente dette condizioni.

6. ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da una o più avversità assicurate non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni Anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

"L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite da danni anterischio causati dall'avversitàdel e che detto evento ha provocato danni lievi. Tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi successivi alla decorrenza della garanzia."

La Società si riserva, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine lo stesso".

B) Danni Anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni dovuti ad eventi in garanzia, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando se trattarsi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni da eventi assicurati avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi, sia per quello degli eventi in anterischio in deduzione. Tale omessa dichiarazione da parte dell'Assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del c.c. pertanto la Società potrà applicare in tal caso una decurtazione parziale o totale al risarcimento.

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

7. RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO PROPORZIONALE DEL PREMIO

A parziale integrazione del disposto dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione le domande di riduzione devono essere notificate, redatte e trasmesse dall'Intermediario alla Società ed al Consorzio secondo le modalità previste ai punti 3 e 4 della presente Appendice.

Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale della domanda di riduzione, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata, telegramma o PEC - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Consorzio entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica della domanda di riduzione.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

8. COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Contraente di versare l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto con valuta fissa al **26 novembre 2026** sul c/c intestato a BENE ASSICURAZIONI s.p.a. Società Benefit - presso Intesa San Paolo - Financial Institutions:

IBAN

IT31N0306912711100000011533

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente Polizza Collettiva.

9. PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI

Eventuali errori o discordanze, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 20 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei risarcimenti.

Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento del risarcimento al Socio aderente avente diritto a partire dal **14 dicembre 2026** ed entro e non oltre la data del 31 dicembre 2025, salvo diversa volontà del Socio stesso.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Contraente.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Contraente, la Società differirà per un eguale periodo la data di pagamento dei risarcimenti.

In caso di insolvenza, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto.

10. INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci entro **il 4 dicembre 2026**.

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Condifesa, l'Assicurato autorizza la Compagnia Assicuratrice a versare, ai sensi dell'art. 1891 del C.C., l'eventuale indennizzo al Condifesa, (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione); il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al Socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi.

11. FASE DI RILEVAZIONE DEI DANNI

o Denunce di danno

Copia delle denunce di danno e dei relativi elenchi sarà inviata a cura dell'Intermediario alla sede del Condifesa, contestualmente alla trasmissione alla Società ed ai periti.

o Rilevazione dei danni – Responsabile di Squadra – Accertamenti peritali

La Società incaricherà uno (o più) Responsabile di Squadra, il cui nominativo verrà comunicato al Condifesa. Egli fornirà informazioni al Condifesa medesimo sull'organizzazione e sullo svolgimento delle perizie. Copie dei bollettini di campagna saranno trasmessi al Condifesa.

Le Parti riconoscono che, in caso di ispezione dei prodotti assicurati od all'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'Assicurato dovrà produrre la planimetria catastale relativa a tutte le produzioni afferenti al medesimo comune.

o Perizia d'appello

In riferimento a quanto disposto dall'art. 24, commi 4 e 6, delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello, che è di seguito riportato. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco terzi periti, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

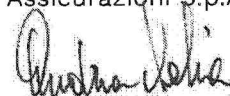
Elenco dei professionisti da nominare quali terzi in caso di perizie d'appello

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	TELEFONO	PRODOTTI
Ardizzone dr. Alessandro	Via Vecchia Ognina, 161 95127 CATANIA	095/377436 335/5441535	Frutta – Uva Pomodoro Prodotti speciali
Lombardelli p.a. Sergio	Via Grande, 31 26845 CODOGNO (LO)	0377/30070 335/6152841	Frutta – Uva
Fratini Paolo	Via Del Sole, 10 06016 San Giustino (PG)	339/8904978 075/8559701 (Fax)	Frutta – Uva – Tabacco - Prodotti speciali
Follador Giovanni	Via Trieste, 51 31050 Miane (TV)	0438/893922 338/6094309	Frutta - Uva
Actis Piero	Via Chivasso, 32 13100 Vercelli (VC)	335/5623083 0161/502434	Cereali – Mais – Soia – Riso
Rancati p.a. Gianfranco	Via Cornegliani, 5 26010 DOVERA (CR)	0373/94223 338/8017242	Cereali – Mais Soia – Riso

Il Contraente

CODIVE
 Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A.



FRUTTA - IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine, esclusi gli impianti monofilare) la tariffa complessiva della garanzia grandine sarà ridotta del:

- a) 60% con cessazione della garanzia grandine alle ore 12:00 del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l'actinidia con tasso minimo del 5%;
- b) 30% con cessazione della garanzia grandine in base a quanto previsto all'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (cod. 0030800)

La scelta di tale garanzia è concessa a livello di singolo Socio ed è prestata con l'applicazione della medesima tariffa grandine dell'uva da tavola (cod. 0030000)

UVA DA TAVOLA SOTTO RETE (cod. 0030200)

Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) la tariffa complessiva della garanzia grandine sarà ridotta del 30%.

PRODOTTI ERBACEI - DANNO DI QUALITA'

Frumento ed altri Cereali Minori - Tabella di Qualità - Art. 67 delle C.S.A.

Per le tipologie di polizza G3, G2 e G1, e limitatamente ai prodotti indicati nella tabella sottostante e per la sola garanzia grandine, il danno di qualità verrà riconosciuto in forma opzionale per singolo Assicurato e se è stato pagato il relativo sovrappremio sulla tariffa grandine pari al **25%**

Cod Prodotto	Prodotto	Cod Prodotto	Prodotto
001B000	FRUMENTO	016B000	ORZO (SEME)
901B000	FRUMENTO DURO	M52B000	ORZO DA SEME IBRIDO
146B000	FRUMENTO DURO (SEME)	501B000	SEGALE
453B000	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	183B000	SEGALE (SEME)
425B000	FRUMENTO POLONICO DA SEME	301B000	TRITICALE
147B000	FRUMENTO TENERO (SEME)	307B000	TRITICALE DA SEME
601B000	ORZO		

MAIS - Tabella di Qualità - Art. 82 delle C.S.A.

Per le tipologie di polizza G3, G2 e G1, e limitatamente ai prodotti indicati nella tabella sottostante e per la sola garanzia grandine, il danno di qualità verrà riconosciuto in forma opzionale per singolo Assicurato e se è stato pagato il relativo sovrappremio sulla tariffa grandine pari al **20%**

005A000	Mais da Granella
007A000	Mais da Insilaggio
105A000	Mais da Seme
205A000	Mais Dolce
305A000	Mais da Biomassa

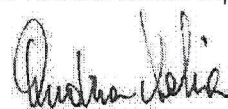
RISO - TABELLA DI QUALITA'

Per le tipologie di polizza G3 - G2 - G1, e, limitatamente alla garanzia grandine, il danno di qualità verrà riconosciuto in forma opzionale per singolo Assicurato e se è stato pagato il relativo sovrappremio sulla tariffa grandine pari al **25%**

Il Contraente

Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A.



APPENDICE N.4

REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2/08/2018 e successive modificazioni ed integrazioni

REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2/08/2018 e successive modificazioni ed integrazioni

La Compagnia dichiara che l'agenzia **terraSicura S.r.l.** è l'unico distributore del quale intende avvalersi per la raccolta dei contratti regolati alla presente Polizza Collettiva. L'Intermediario trasmette al Contraente il Modulo Unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi del Reg. IVASS n.40/2018, contenente le informazioni relative al distributore.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Compagnia prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva il "Set Informativo" contenente:

- ✓ Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario;
- ✓ Dip Danni;
- ✓ Dip Aggiuntivo Danni;

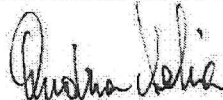
Il Contraente dichiara di aver acconsentito alla ricezione del "Set Informativo" tramite sito internet, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma3 del Reg. IVASS n. 41/2018 e dall'articolo 120-quarter del CAP. Su richiesta del Contraente viene fornito gratuitamente una copia del "Set Informativo" in formato cartaceo.

Il Contraente dichiara di essere stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni.

Il Contraente

CONFIDESCA VERONA
Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A.



APPENDICE N.5

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)

INDICE

PREMESSA - PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA

1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI

PREMESSA - PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA

Gentile Cliente,

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it "Sito") oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:

- Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
- Calcolo dei preventivi
- Assistenza clienti

1 CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** (di seguito "Titolare" o "Società"), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito "Gruppo") con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Servizio Clienti, via e-mail all'indirizzo: clienti@bene.it oppure telefonicamente al numero **02 892 973 33**.

2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le

Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.

La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:

- a soggetti che appartengono alla c.d. "catena assicurativa", quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
- a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
- a Banche e/o Istituti di pagamento;
- a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell'informativa.

3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Diritti

1. Diritto all'informazione

Cosa significa?

È il diritto dell'utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.

2. Diritto di accesso

È il diritto dell'utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l'utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.

3. Diritto di rettifica

È il diritto dell'utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza.

4. Diritto di cancellazione o Diritto all'oblio

È il diritto dell'utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.

5. Diritto di limitare il trattamento dei dati

È il diritto dell'utente di 'bloccare' o inibire l'utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di

persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.

6. Diritto alla portabilità dei dati

È il diritto dell'utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell'azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l'usabilità.

7. Diritto di obiezione al trattamento

È il diritto dell'utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.

8. Facoltà di avanzare reclami

È il diritto dell'utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.

9. Diritto di revoca del consenso

È il diritto dell'utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L'esercizio di tale diritto non comporta l'illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell'utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il servizio clienti al numero **02 814 800 70** oppure scrivere all'indirizzo e-mail di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: dpo@bene.it.

4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?

Che cosa sono i dati personali?

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l'utente come persona fisica. Per "direttamente" si intende, per esempio il nome, il cognome e l'indirizzo; per "indirettamente" si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.

4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.

Finalità e base giuridica del trattamento

Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.

Periodo di conservazione

Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.

Conferimento

Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.2 Calcolo dei preventivi

Dati raccolti per l'invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.3 Assistenza Clienti

Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l'acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Finalità e base giuridica del trattamento	Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell'interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.
Conferimento	Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.

5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE

Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell'utente non prevalgono sui legittimi interessi dell'azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell'utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente o sulla base del consenso ricevuto dall'utente stesso).

7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole

(tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta. Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l'utente e lo informerà.

8 MODIFICHE

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

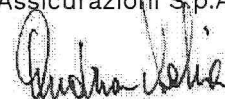
9 DEFINIZIONI

- 1) **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 4) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 5) **«destinatario»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- 6) **«terzo»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 7) **«consenso dell'interessato»**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

8) «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il Contraente
Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

Bene Assicurazioni Sp.A.



APPENDICE N.6

RIFERIMENTI UTILI (Numeri e indirizzi per ogni esigenza)

INTERMEDIARIO

Le coperture grandine sono distribuite per il tramite società **terraSicura S.r.l.**, società di intermediazione assicurativa iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi al numero A000723664

ASSISTENZA CLIENTI

Telefono **+39 02 89297333**
Orari **Lun-Ven: dalle 09 alle 18**

Mail **clienti@bene.it**

SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)

Telefono **+39 02 81480071**
Orari **Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18**
Mail **SinistriGrandine@bene.it**

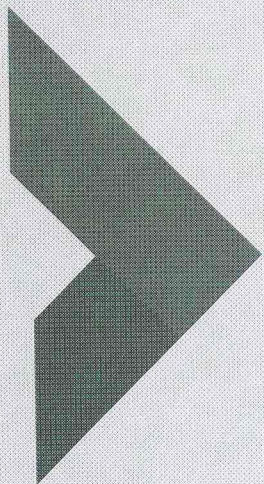
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

SERVIZIO RECLAMI

Mail **reclami@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni - Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è: Ufficio Gestione Reclami.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di un intermediario, suoi collaboratori e dipendenti.



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Tel +39 02 892 973
Fax +39 02 893 547 16
Email info@bene.it
Pec beneassicurazioni@legalmail.it

www.bene.it

Capitale sociale 26.199.000 euro i.v. Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180

Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di
Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene

Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054